

Amministrazione Provinciale di
Ascoli Piceno
Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Assessorato all'Urbanistica - Protezione Bellezze Naturali - Attività Estrattive - V.I.A.

**PROGRAMMA PROVINCIALE
PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 58 del 7 Aprile 2005

Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 108 del 28 Luglio 2005 a seguito dei rilievi formulati dalla Regione Marche

REDAZIONE:

Settore Urbanistica - BB.NN. - Attività Estrattive - V.I.A.

**NOTA INFORMATIVA
SULLE NORME PER
LA SICUREZZA NELLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

a cura dell'Ing. Raffaele Poidomani



Luglio 2005



SOMMARIO:

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE NORME DI SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E SULLE RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	3
PREMESSA	3
CENNO SULLE NORME AMMINISTRATIVE NEL SETTORE ESTRATTIVO	4
LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA	6
Costituzione della Repubblica Italiana	6
Codice civile.....	7
Codice penale.....	10
LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	11
LE NORMATIVE EUROPEE IN MATERIA DI SICUREZZA MINERARIA	17
APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94 ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	18
Istituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP).....	29
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso	31
Attuazione della sorveglianza sanitaria	32
Attuazione della consultazione e partecipazione dei lavoratori	33
Informazione e formazione dei lavoratori.....	34
Uso delle attrezzature di lavoro	34
Uso dei dispositivi di protezione individuale	35
Valutazione dei rischi.....	37
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 92/91 E 92/104 RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE – D.LGS. 624/96.....	41
La struttura del D.Lgs 624/96	41
Obblighi del datore di lavoro	46
Documento di sicurezza e salute	47
Sulla progettazione	50
Disposizioni tecniche in materia di sicurezza.....	52
I documenti da tenere in cantiere	52
SINTESI SUGLI ADEMPIMENTI E SULLE RELATIVE SANZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA	53
PREMESSA	53
LE INFRAZIONI PIÙ RICORRENTI NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA	57
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n 624	57
Disposizioni generali	57
Obblighi del datore di lavoro.....	58
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.....	66

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n 626.....	74
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso	79
Consultazione e partecipazione dei lavoratori.....	80
Informazione e formazione dei lavoratori	81
Uso delle attrezzature di lavoro	82
Uso dei dispositivi di protezione individuale	85
Movimentazione manuale dei carichi	87
Uso di attrezzature munite di videoterminali	88
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	89
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro	89
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche	104
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n 277	107
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	107

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE NORME DI SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E SULLE RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

PREMESSA

Il presente documento, che fa parte integrante del PPAE della provincia di Ascoli Piceno, vuole rappresentare un contributo alla fattiva collaborazione degli Uffici della Provincia, preposti alla attuazione delle norme di sicurezza nelle attività estrattive, con gli operatori del settore, in attuazione del principio del dovere all'informazione sancito dalle norme internazionali e nazionali e da ultimo dall'art. 24 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 che integra e aggiorna le norme generali di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Parlare di sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza in quanto è la premessa per:

- fare una buona ed efficace prevenzione;
- ampliare la cultura della sicurezza che soffre di una carenza ingiustificata e dare una dimensione culturale e umana al lavoro;
- migliorare la società in cui viviamo;
- acquisire una consapevolezza più profonda dei valori umani;
- rispettare il lavoro svolto.

La sicurezza è motivata da:

- ragioni morali: nessuno deve subire danni o lesioni nello svolgimento del proprio lavoro;
- ragioni sociali: il danno del singolo è un danno per la collettività;
- ragione economiche: ogni infortunio è un costo sia per l'azienda che per la collettività;
- dettato costituzionale: la Costituzione afferma il diritto alla salute e la dignità del lavoro;
- leggi: stabiliscono precisi obblighi e responsabilità in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

CENNO SULLE NORME AMMINISTRATIVE NEL SETTORE ESTRATTIVO

Il settore estrattivo in Italia è stato oggetto di notevole interesse da parte del legislatore, sia nazionale che regionale, per il significato economico delle attività minerarie, per l'incidenza delle attività sul territorio e per i particolari problemi di tutela, con riferimento sia ai lavoratori, sia ai terzi eventualmente interessati.

In effetti, le norme generali di prevenzione infortuni del 1955 gli hanno riconosciuto una sua specificità escludendo l'applicazione di dette norme all'attività mineraria e provvedendo ad una regolamentazione specifica.

Le differenti tipologie estrattive, di cava e di miniera, così individuate nel 1927 dal legislatore stesso in funzione dell'importanza economica del minerale estratto, hanno peraltro subito, dal punto di vista amministrativo, attenzioni diverse da parte dello Stato e delle Regioni, in funzione del riparto di competenze stabilito dall'art. 117 della Costituzione.

Le miniere, ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e le relative competenze, autorizzative e di vigilanza, risultano in parte in capo al Ministero delle Attività Produttive ed in parte, a seguito del D.Lgs 31 marzo 1998 n 112, alle Regioni, mentre le cave sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo e le specifiche competenze sono esercitate dalle regioni.

art. 826, c.c.

826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo (c. 840), le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (cost. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (nav. 745) e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

La legislazione nazionale in tema di miniere è ancora incentrata sul R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, che, salvo lievi aggiustamenti nel corso degli anni, è tuttora uno strumento valido di gestione del patrimonio minerario statale. I maggiori aggiornamenti legislativi hanno riguardato l'attività mineraria di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e l'attività mineraria di stoccaggio.

Inoltre, sono stati introdotti provvedimenti di natura regolamentare che hanno riordinato i procedimenti amministrativi riguardanti i titoli minerari, concessioni e permessi di ricerca, con l'obiettivo di semplificare e rendere trasparente l'operato dell'Amministrazione statale, senza ledere i principi sostanziali stabiliti dal R.D. n. 1443/1927.

In materia di cave, invece, in assenza di una legge quadro nazionale, ogni regione ha legiferato in maniera indipendente, per cui risultano notevoli differenziazioni di norme relative alla medesima tipologia di attività estrattiva anche in regioni confinanti, con implicazioni di tipo economico sostanzialmente differenti e conseguente distorsione anche di elementari principi di concorrenza.

Per quanto riguarda i problemi di sicurezza la legislazione è rimasta unitaria, per le cave e le miniere. Si è avuta una differenziazione sull'organo di vigilanza preposto alle ispezioni, che nel caso della regione Marche è la Provincia. Ogni provincia, pertanto, ha individuato un ufficio in capo al quale ricade l'obbligo di attuare le norme di sicurezza.

La tutela della sicurezza e dell'igiene dei lavori nelle attività minerarie trova attuazione con il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e relativi aggiornamenti e integrazioni, provvedimento speciale rispetto alle norme generali vigenti. L'attuazione del decreto citato deve assicurare il regolare svolgimento dei lavori nel rispetto della sicurezza interna ed esterna e deve garantire il buon governo del giacimento. Si tratta di una normativa emanata nel 1959, con alto contenuto tecnico, che può essere considerata ancora una buona legge come può dirsi anche della legge generale sulla prevenzione infortuni D.P.R. 547/55; molte indicazioni tecniche e procedurali conservano ancora la sua validità. Entrambe, di recente hanno subito una rivisitazione rispettivamente con i DD.L.gs 624/96 e 626/94 che, soprattutto, hanno introdotto nuove figure e ridefinito le responsabilità in capo alle figure preposte alla gestione della sicurezza con poche integrazioni tecniche.

Gli aggiornamenti sopraccennati nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro sono stati messi in atto a seguito della emanazione da parte della Comunità Europea di specifiche direttive.

LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA

Costituzione della Repubblica Italiana

Nell'articolo 1, oltre al richiamo di come deve essere governato il territorio italiano, viene indicato il lavoro come motore trainante del benessere e dell'avanzamento sociale.

art. 1, cost.

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

All'art. 32 troviamo un altro fattore importantissimo da tutelare: la salute, non a caso si trova pochi articoli prima della tutela del lavoro ribadito all'articolo 35, anche perché un popolo malato ben poco può produrre.

art. 32, cost.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

art. 35, cost.

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

All'art. 41 troviamo l'indicazione che nessun limite può essere imposto alla fantasia dell'imprenditore, lui è libero di scegliere le modalità produttive e l'organizzazione aziendale, purché le sue scelte non siano in contrasto "con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", e visto che ormai le norme di legge hanno ben delineato cosa si intende per danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana vedremo che tali concetti sono attuali oggi come allora. Produzione sì! Ma con l'impegno di salvaguardare quello che di più prezioso abbiamo.

art. 41, cost.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'articolo 27 delinea la necessità che l'individuo stesso risponda allo Stato delle sue azioni compiute in contrasto al benessere sociale.

art. 27, cost.

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Infine l'art. 112 indica l'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero, non la discrezionalità, ma la necessità che il suo intervento avvenga in modo quasi matematico.

art. 112, cost.

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Spesso si preferisce correre dei rischi pur di mantenere un lavoro, alcuni imprenditori scelgono di contenere i costi di produzione limitando le misure di sicurezza o agendo in modo difforme alle leggi. Il danno più rilevante probabilmente non lo vedranno nemmeno, i lavoratori infortunati tornano al lavoro solo quando sono guariti, se questo è possibile, e il mercato del lavoro fa sì che esistano sempre persone disponibili. Per questo motivo lo Stato deve intervenire a chiarire le azioni contro il proprio benessere. Non esistono giustificazioni alle migliaia di morti e ai milioni di infortuni, è una battaglia e, se perdiamo, tutti abbiamo da rimmetterci qualche cosa, persino l'imprenditore che, fatta salva la giusta punizione in caso di responsabilità, si vedrà aumentare le spese per coprire la tutela degli invalidi che lui stesso ha generato

Codice civile

Il codice civile, delinea le linee di comportamento degli individui durante il loro vivere sociale, regolando principalmente quelle aree del vivere dove maggiormente c'è un possibile motivo di litigio: le persone e la famiglia, la successione, la proprietà, le obbligazioni, il lavoro e i diritti.

art. 1176, c.c.

1176. Diligenza nell'adempimento. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Chiunque si trovi nella condizione di dover fare qualcosa per qualcun altro deve eseguirla nel migliore dei modi possibili, come un padre accudisce alla propria. Nel caso del lavoro, in cui troviamo un obbligo di prestazione da parte del lavoratore e un obbligo di retribuzione e di tutela da parte dell'imprenditore, ci deve essere un aumento di diligenza commisurata alla natura dell'attività esercitata, perché non si può misurare allo stesso modo l'attività svolta da un "calzolaio" con un progettista di strutture in cemento armato, con tutto il rispetto per la professione del calzolaio l'errore di uno o dell'altro possono avere effetti decisamente differenti.

Il termine "buon padre di famiglia" può sembrare un po' antiquato, ma è un termine che ha una forte valenza giuridica. Nelle norme più attuali, ad esempio nel D.Lgs. 626/94, i legislatori hanno cercato sempre di più di dare forma a questo concetto come per l'art. 5 - obblighi dei lavoratori - e per l'art. 4 - obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto - che descrivono esattamente cosa deve essere fatto per avere un comportamento diligente.

art. 2050, c.c.

2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Dato per scontato che qualsiasi attività può essere pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati (il foglio di carta può provocare tagli se utilizzato impropriamente), nel caso in cui si è incolpati di aver provocato un danno, allora diventa indispensabile dimostrare la diligenza dell'operato con l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare il danno.

art. 2082, c.c.

2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Una definizione molto breve per individuare chi ha le massime responsabilità organizzative in un'azienda. La dizione "professionalmente" non lascia spazio a persone che vogliono fare in modo approssimativo l'attività di gestire altre persone, in particolar modo nella prevenzione degli infortuni. La mancanza di conoscenza delle regole che gestiscono questo ruolo corrisponde già di per sé una negligenza.

Nel tempo, per l'aspetto di sicurezza sul lavoro, è stato necessario allargare le interpretazioni a "Datore di Lavoro" comprendendo, successivamente anche i ruoli delle Pubbliche Amministrazioni

art. 2087, c.c.

2087. Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Questa è la norma fondamentale su cui poi si baserà tutta l'organizzazione del lavoro per la prevenzione degli infortuni.

La responsabilità dell'organizzazione dell'azienda e del comportamento dei lavoratori nei confronti della tutela della salute, è dell'imprenditore. Chiaramente questa norma non esclude altre responsabilità in caso di infortuni, ma l'onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti in questo caso è principalmente a carico dell'imprenditore, che deve dar prova di aver effettuato tutto quello che poteva essere svolto per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

art. 2104, c.c.

2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

In cambio della retribuzione concordata che l'imprenditore gli elargisce il "prestatore di lavoro" si fa carico di una obbligazione: il rispetto del contratto mediante la diligenza dello svolgimento del suo ruolo, tenendo in dovuto conto l'interesse dell'impresa e l'interesse nazionale. Nel contempo deve rispettare i superiori e agire secondo le loro direttive per la disciplina del lavoro.

Spesso si omette di delineare correttamente i ruoli aziendali, creando situazioni di pericolo causati dalla disorganizzazione conseguente. Vi deve essere un giusto equilibrio fra la "nebulosità" dei ruoli e "l'eccessivo dettaglio", non posso dire integralmente ai lavoratori come svolgere la propria attività persino nei minimi particolari, ma non posso nemmeno tacerne i compiti fondamentali. Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro procedure e analisi di attività devono essere direttamente proporzionali con il rischio che si affronta.

art. 2043, c.c.

2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Un vecchio detto cita "chi sbaglia paga", più o meno in questo articolo è contenuta la stessa logica. È necessario delineare però cosa è uno sbaglio, e chi lo commette; l'articolo presente ci aiuta a dirimere questi dubbi. I fatti dolosi e colposi dettagliano cosa è uno sbaglio e sono indicati dalla normativa vigente. Una volta delineata la correlazione tra vittima e l'azione/omissione che ha condotto al danno abbiamo anche "chi" ha commesso lo sbaglio.

Siccome le azioni dolose o colpose possono essere identificate durante un'inchiesta di tipo penale i responsabili si trovano a dover affrontare le spese di risarcimento del danno provocato oltre che la punizione prevista per il delitto

commesso. Fortunatamente esistono delle formule assicurative che possono coprire una parte o tutte le spese di risarcimento, sollevando i previdenti almeno da questo problema.

Una volta che una persona è stata condannata con un rito penale viene da pensare che le sue tribolazioni terminino con il pagamento del debito nei confronti della società, mentre invece è a quel punto che la o le vittime possono intraprendere le azioni necessarie a ottenere il risarcimento del danno.

Codice penale

Il codice penale indica i comportamenti ritenuti contro la società, che portano un danno al vivere sociale e agli individui e che devono essere vietati per la salvaguardia del resto della popolazione.

art. 40, p.

40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Nella nostra disciplina giuridica il legislatore ha voluto tratteggiare con questo articolo la necessità di tre punti fondamentali per poter indicare un colpevole di un reato: l'esistenza di un evento dannoso o pericoloso, l'esistenza di una norma che descriva tale evento come reato e la prova di una correlazione diretta tra i fatti compiuti da un individuo e l'accadimento dell'evento; solo con queste tre caratteristiche possiamo avere un colpevole. Abbiamo già visto che nell'ambito della sicurezza sul lavoro l'imprenditore e i lavoratori sono soggetti a obblighi ben definiti, e ancor meglio definiti dalle norme specifiche, il mancato rispetto di questi obblighi da parte loro può corrispondere già a un reato se produce un evento pericoloso, in caso di danni a cose o, peggio a persone, la responsabilità è ancora più grave.

art. 43, p.

43. Elemento psicologico del reato. Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

In questo articolo troviamo le caratteristiche “psicologiche” dei reati. Da un lato i reati commessi con azioni, od omissioni di azioni, provvedendo a tutto ciò che è necessario e agendo con volontà; un tipico esempio è una rapina. La seconda definizione invece ci evidenzia la possibilità di commettere un reato senza la volontà di commetterlo. Agendo con negligenza o imprudenza o imperizia una persona diventa responsabile dell’eventuale danno che la sua azione ha compiuto. Lo stesso vale per la non osservazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per l’ambito di cui trattiamo è semplice individuare esempi di possibili reati che rientrano nella seconda definizione, a partire dai progettisti che dall’art. 6 del D. Lgs. 626/94 devono conoscere i principi generali della prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali, per finire con i ruoli più complessi previsti per i partecipanti all’attività produttiva di un’azienda.

art. 437, p.

437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

In questo articolo è evidente la necessità legislativa di individuare l’azione negativa nei confronti della società, per poi reprimerla con una punizione. Nel caso specifico viene indicata una colpa dei confronti della pubblica incolumità, oltre che del singolo individuo lavorante, e la relativa responsabilità per chiunque compia l’azione di omettere o rimuovere quanto richiesto per evitare infortuni sul lavoro o danni a persone.

Difficilmente riusciamo a proiettarci nelle reali responsabilità rimuovendo una barriera che ci dà fastidio o riducendo l’azione di un sistema di sicurezza per facilitarci il lavoro. Questo articolo ci delinea invece il reale peso che potrebbero avere le nostre azioni.

LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Al settore estrattivo è stata riconosciuta, dal legislatore, una sua specificità tanto da ritenere opportuno regolamentare la sicurezza e salute dei lavoratori con una norma specifica; infatti l’art. 2 del D.P.R. 547/55 recita:

“Le norme del presente decreto non si applicano, in quando la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:

a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;.....”

Il provvedimento specifico è rappresentato dal D.P.R. n. 128/59 ed il campo di applicazione è quello definito all'art. 1 del predetto decreto

L'applicazione delle norme generali di prevenzione infortuni alle attività minerarie va effettuata nel rispetto di quanto previsto negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 128/59

Con l'adozione del decreto legislativo n. 277/91 in materia di rischi derivanti da esposizione, tra l'altro, al rumore e ad amianto durante il lavoro, del decreto legislativo n. 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e del D. Lgs. 624/96 riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee a seguito del recepimento di direttive comunitarie, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale norme generali con significativi impatti applicativi anche per il settore estrattivo, innovando anche le tradizionali procedure amministrative fino ad allora adottate dagli organi di vigilanza, nonché introducendo un concetto prevenzionistico di tipo attivo a carico delle aziende.

Le norme, attraverso le quali viene attuata la sicurezza in campo minerario, sono diverse e trattano nel dettaglio tutti gli aspetti dell'attività lavorativa. Si citano le principali:

- **D.P.R. 9.4.59, n. 128** Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- **Decreto Legislativo del Governo n° 624 del 25/11/1996** Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955** Norme per la prevenzione degli infortuni;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n° 303 del 19/03/1956** Norme generali per l'igiene del lavoro;
- **Decreto Legislativo del Governo n° 277 del 15/08/1991** Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212;
- **Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994** Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- **Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996** Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n° 886 del 24/05/1979** Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n° 302 del 19/03/1956** Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (produzione e impiego esplosivi);
- **Decreto del Presidente della Repubblica n° 320 del 20/03/1956** Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
- **Decreto Legislativo del Governo n° 230 del 17/03/1995** Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

Il D.P.R. n. 128/1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave, in materia di sicurezza nelle attività minerarie ed il relativo aggiornamento D.Lgs. 624/96, trovano applicazione:

Capo I - Campo di applicazione (D.P.R. n. 128/1959)

Art. 1.

Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.

Tali norme si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;**
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;**
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;**
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.**

Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

- a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari;*
- b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre*

che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, numero 635.

Art. 2.

Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonché nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'articolo 1 del presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.

Art. 3.

Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui:

- a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:*
titolo III, capi I, II, con esclusione dell'articolo 54, e III;
titolo IV, capo I, con esclusione degli articoli 84 e 94;
capo V, limitatamente agli artt. 107, 108, 109, 110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'art. 167;
titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178;
titolo VI, capo IV;
titolo XI per quanto pertinente;
- b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente.*

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.

Si osserva come negli articoli 2 e 3 sopra riportati si asserisce che tutte le attribuzioni che le leggi generali di prevenzioni infortuni assegnano all'Ispettorato del Lavoro, nel settore minerario sono devolute al Corpo delle Miniere (oggi Uffici di Vigilanza mineraria istituiti a seguito del decentramento) e pertanto ad esso competono tutte le azioni obbligatorie e non, per assolvere al mandato istituzionale.

Capo I - Campo di applicazione (D.L.gs 624/96)

Art. 1 - Attività soggette

1. *Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.*
2. *Le norme del presente decreto si applicano:*
 - a) *ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;*
 - b) *ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;*
 - c) *ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;*
 - d) *ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;*
 - e) *alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.*
3. *Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.*
4. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*

Risultano escluse le escavazioni di sabbia e ghiaia effettuate in base ad autorizzazione dei competenti Organi dello Stato o della regione nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi.

Le norme di polizia mineraria si applicano alle attività estrattive presenti su tutto il territorio nazionale, salvo nella regione Sicilia, nella quale è vigente un diverso regolamento di polizia mineraria, il decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 luglio 1958, n. 7, che stabilisce obblighi e sanzioni differenti rispetto al restante territorio nazionale.

Il D.P.R. n. 128/1959 al momento dell'emanazione risultava all'avanguardia nella materia trattata, migliorando ed ampliando notevolmente la legislazione di tutela previgente.

Il decreto di cui trattasi ha disciplinato al massimo dei dettagli, ai fini della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, tutta l'attività mineraria, in modo che anche persone non fornite di particolare competenza in materia possano,

all'occorrenza, accertare le disposizioni alle infrazioni di legge. Pertanto, il decreto è di fatto legge e regolamento insieme, che stabilisce nei minimi particolari gli obblighi dei dirigenti e delle maestranze, le caratteristiche e i requisiti cui debbono rispondere gli esplosivi, i macchinari e gli impianti, le condizioni ambientali di lavoro, le modalità di esecuzione delle opere, le registrazioni delle operazioni di verifica e di controllo, ecc. In conseguenza, il decreto è risultato di ben 693 articoli, ai quali bisogna aggiungere quelli contenuti nelle norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro in esecuzione della legge 12.02.1955 n. 51, in quanto applicabili ai lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali, ai lavori connessi con le miniere e le cave e infine agli impianti minerari installati in sotterraneo, nei limiti, per quest'ultimo caso, specificati nel D.P.R. n. 128/1959.

Le norme di polizia mineraria sono rimaste immutate fino all'anno 1984, senza che si sia potuto procedere fino ad allora ad una revisione ed integrazione della normativa, di pari passo con il progresso tecnico e scientifico, perché non era stato previsto l'adeguamento con provvedimento amministrativo delle norme contenute nel D.P.R. n. 128/1959; pertanto, ogni modifica al decreto doveva essere introdotta con legge ordinaria.

Con legge 15 giugno 1984, n. 246 sono state introdotte alcune modifiche rilevanti al decreto riportate agli artt. 687 bis e ter:

Art. 687-bis.

Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, [...].

Art. 687-ter.

Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti.

Al settore estrattivo, sia di cava sia di miniera, inoltre, si applicano tutte le norme di carattere generale in materia di igiene e sicurezza dei lavori.

LE NORMATIVE EUROPEE IN MATERIA DI SICUREZZA MINERARIA

Se si da uno sguardo all'elenco delle norme citate all'inizio emerge che l'aggiornamento delle normative di sicurezza per il settore estrattivo ha preso impulso a seguito delle iniziative intraprese in materia da parte della CEE prima e della UE dopo, portando a notevoli cambiamenti nel sistema prevenzionistico italiano, caratterizzato, oltre che da norme di legge vetuste, da elementi di passività. La vecchia normativa riportava un articolato complesso e ben studiato, seppure in parte superato, tuttavia rimandava la verifica della sua applicazione ad un successivo controllo da parte degli Organi di vigilanza, tale controllo, se pure effettuato, inevitabilmente aveva le caratteristiche della genericità e della tardività.

La nuova normativa prevede invece una procedura prevenzionistica di tipo attivo, con le aziende protagoniste anche nell'attività di sicurezza. L'intero quadro normativo è infatti basato su una costante correlazione tra attività lavorativa e relative misure di sicurezza, tra innovazione tecnologica e corrispettivi interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il trattato istitutivo della CEE ha previsto la possibilità che il consiglio CEE, su proposta della Commissione, emani specifiche direttive in tema di igiene e sicurezza dei lavori, contenenti i requisiti minimi di tutela che debbono essere presenti nelle legislazioni prevenzionistiche degli Stati membri.

L'attuazione delle citate direttive deve essere graduale, e comunque le stesse debbono adeguarsi, per quanto possibile, alle norme e alle legislazioni degli Stati membri.

La problematica dell'igiene e della sicurezza dei lavori è stata affrontata con direttive emanate nell'arco degli ultimi venti anni circa.

In materia di igiene si è cominciato con una direttiva quadro sulla protezione da agenti chimici, fisici e biologici e con direttive particolari in materia di esposizione a piombo, rumore ed amianto, tutte recepite con il decreto legislativo n. 277/1991.

In tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori la CEE ha emanato la direttiva quadro 89/391/CEE (**Direttiva CEE/CEEA/CE n° 391 del 12/06/1989 89/391/CEE: Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro**) e tredici direttive particolari, di cui la dodicesima, 92/104/CEE, di specifico interesse minerario, (**Direttiva CEE/CEEA/CE n° 104 del 03/12/1992 92/104/CEE: Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1992 relativa a prescrizioni intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima**

direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/Cee)).

Per industrie estrattive sono da intendere:

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini della presente direttiva:

- a) *per «industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee» si intendono tutte le industrie che svolgono le attività:*
- *di estrazione propriamente detta di minerali a cielo aperto o in sottterraneo, e/o*
 - *di prospezione in vista di una tale estrazione, e/o*
 - *di preparazione delle materie estratte per la vendita, escluse le attività di trasformazione delle materie estratte, ad esclusione delle industrie estrattive per trivellazione di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 92/91/CEE ;*
- b) *per luogo di lavoro si intendono tutti i luoghi che sono destinati ai posti di lavoro e che riguardano le attività e gli impianti direttamente o indirettamente connessi alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, comprese le discariche e altre aree di deposito nonché, all'occorrenza, gli alloggi, se esistenti, a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro.*

Le industrie estrattive per trivellazione (petrolio, gas, vapore, anidride carbonica, salgemma da dissoluzione di minerale in giacimenti profondi, etc.), per la loro specificità, sono state oggetto di una direttiva particolare, **Direttiva CEE/CEEA/CE n° 91 del 03/11/1992 92/91/CEE : Direttiva del Consiglio del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/Cee).**

APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94 ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è stata data attuazione alla direttiva quadro n. 89/391/CEE e alle prime sette direttive particolari, rispettivamente in materia di luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale dei carichi, uso di attrezzature munite di videoterminale, protezione da agenti cancerogeni, protezione da agenti biologici e protezione da agenti chimici quest'ultima introdotta con la integrazione del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

Ognuna delle direttive indica i requisiti minimi da attuare per otto attività considerate a rischio. Al termine le sanzioni che, nel nostro ordinamento giuridico, qualificano come penali i reati commessi con la mancata osservanza. Alcune di queste direttive sono solo integrative a norme vigenti; le quali mantengono in gran

parte la loro funzione. E' necessario sottolineare la coesistenza delle norme attuali con le precedenti per non correre il rischio di dimenticarsi delle leggi più vecchie.

Questo aspetto vale in senso generale per tutta la normativa sulla sicurezza sul lavoro; il recente recepimento di molte direttive europee ha lasciato pressoché intatta la validità tecnica della previgente normativa apportando semplicemente i necessari aggiornamenti e integrazioni.

I punti più rilevanti e innovativi del D.L.gs 626/94 sono:

- l'inclusione e la definizione dei ruoli anche per le aziende Pubbliche (art. 1)

Art. 1.- Campo di applicazione.

1. *Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.*
 2. *Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, **nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi**, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.*
 3. *Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.*
 4. *Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.*
- 4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.**
- 4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo.**
- la definizione dettagliata del datore di lavoro (art. 2),

Art. 2. - Definizioni.

1. *Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:*
 - a) *lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, **che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi**, e gli*

*utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. **I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;***

- b) datore di lavoro: **il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;***
 - c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;*
 - d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in **igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;***
 - 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;*
 - 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;**
 - e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;*
 - f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, **di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;***
 - g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;*
 - h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;*
 - i) **unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.***
- le misure generali di tutela, che sono l'indicazione dei criteri da seguire per prevenire gli infortuni sul lavoro (art. 3)

Art. 3. - Misure generali di tutela.

1. *Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:*
 - a) *valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;*
 - b) *eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;*
 - c) *riduzione dei rischi alla fonte;*
 - d) *programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;*
 - e) *sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
 - f) *rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*
 - g) *priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
 - h) *limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*
 - i) *utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;*
 - l) *controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;*
 - m) *allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;*
 - n) *misure igieniche;*
 - o) *misure di protezione collettiva ed individuale;*
 - p) *misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;*
 - q) *uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;*
 - r) *regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;*
 - s) *informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;*
 - t) *istruzioni adeguate ai lavoratori.*
 2. *Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.*
- *l'estensione della valutazione dei rischi a tutti i rischi presenti nell'azienda e l'ammodernamento degli obblighi di Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, tra cui l'estensione della "valutazione dei rischi" a tutte le lavorazioni e a tutti gli ambienti dell'azienda (art. 4)*

Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. *Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.*

2. *All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:*
 - a) *una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
 - b) *l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);*
 - c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.*
3. *Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.*
4. *Il datore di lavoro:*
 - a) *designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - b) *designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - c) *nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.*
5. *Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:*
 - a) *designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - b) *aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - d) *fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
 - e) *prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - f) *richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;*
 - g) *richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;*
 - h) *adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - i) *informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - l) *si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*

- m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);*
 - n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;*
 - o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;*
 - p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);*
 - q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.*
- 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*
- 7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.*
- 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.*
- 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione*

e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

- *l'ammodernamento degli obblighi dei lavoratori (art. 5)*

Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- c) *utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
 - d) *segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
 - e) *non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
 - f) *non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - g) *si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;*
 - h) *contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.*
- l'estensione delle responsabilità dei progettisti oltre che ai costruttori e installatori (art. 6)

Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

1. *I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti **nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti**;*
 2. *Sono vietati **la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.***
 3. *Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.*
- la contemplazione dei rischi correlati alla concomitanza di appalti e contratti d'opera (art. 7)

Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:*
 - a) *verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
 3. *Il datore di lavoro **committente** promuove la **cooperazione** ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*
- *la definizione dei ruoli delle tre nuove figure aziendali (artt. 8, 16 e 18)*

Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.

1. *Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.*
2. *Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*
3. *I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.*
4. **Salvo quanto previsto dal comma 2**, *il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.*
5. *L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:*
 - a) *nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;*
 - b) *nelle centrali termoelettriche;*
 - c) *negli impianti e laboratori nucleari;*
 - d) *nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
 - e) *nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;*
 - f) *nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;*
 - g) **nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.**
6. **Salvo quanto previsto dal comma 5**, *se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*

7. *Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.*
8. *Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.*
9. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.*
10. *Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.*
11. *Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:*
 - a) *i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;*
 - b) *il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;*
 - c) *il curriculum professionale.*

Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.

1. *La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.*
2. *La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:*
 - a) *accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;*
 - b) *accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.*
3. *Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.*

Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.

1. *In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.*
2. *Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.*
3. *Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.*

In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. *Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.*
 5. *In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*
 6. *In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:*
 - a) *un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;*
 - b) *tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;*
 - c) *sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.*
 7. *Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.*
- ed infine la espansione degli obblighi relativi alla informazione alla formazione e all'addestramento che sono il vero punto di forza di questa legge (art. 21 e 22), sarà forse grazie a loro che potremo auspicare ad un aumento della cultura sulla sicurezza del lavoro.

Art. 21. - Informazione dei lavoratori.

1. *Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:*
 - a) *i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;*
 - b) *le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;*
 - c) *i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
 - d) *i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
 - e) *le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;*
 - f) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;*
 - g) *i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.*
2. *Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.*

Art. 22. - Formazione dei lavoratori.

1. *Il datore di lavoro **assicura** che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, **riceva** una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.*
2. *La formazione deve avvenire in occasione:*
 - a) *dell'assunzione;*
 - b) *del trasferimento o cambiamento di mansioni;*

- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
 5. I lavoratori incaricati dell'attività di **prevenzione incendi** e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori **in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza** devono essere adeguatamente formati.
 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

La corretta osservanza del decreto legislativo citato ha avuto ed ha per le imprese un rilevante impatto economico, gestionale ed organizzativo, con la creazione di nuovi soggetti chiamati a svolgere un ruolo importante in materia di sicurezza in azienda, in collaborazione con il datore di lavoro, che comunque non può delegare molti degli obblighi posti a suo carico.

Il decreto legislativo pone a carico del datore di lavoro la gran parte degli obblighi di tutela, di formazione e di informazione dei lavoratori.

Istituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Sul servizio di prevenzione e protezione è opportuno soffermarci perché rappresenta una novità nella novità. Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, attraverso la procedura d'infrazione, ha contestato alla Repubblica Italiana, tra l'altro, la mancata definizione nel decreto 626/94 delle capacità ed attitudini minime degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Il Governo Italiano, riconoscendo la correttezza del rilievo, ha provveduto con il D.Lgs 23.06.2003, n. 195, art. 2 che inserisce l'art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94:

Art. 8-bis. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. *Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.*
3. *I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*
4. *Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.*
5. *I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.*
6. *Coloro che sono in possesso di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione» o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.*
7. *È fatto salvo l'articolo 10.*
8. *Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
9. *Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.*
10. *La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo (12/b).*

Si deve osservare che il Servizio di Prevenzione e Protezione non è ancora accettato e integrato in modo completo e funzionale nel meccanismo di gestione aziendale ed è rimasto soltanto una appendice, inserita sì in organigramma, ma sostanzialmente avulsa dal contesto gestionale.

Il concreto inserimento di Servizi di Prevenzione e Protezione nel contesto della gestione aziendale è un problema prevalentemente delle imprese medie e piccole: queste, che a malapena conoscevano l'esistenza del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 si sono trovate culturalmente impreparate a dover fare fronte a incombenze nuove, quando addirittura sconosciute.

Diversamente, per le grandi aziende l'impatto è stato molto minore poiché, coscienti dell'esistenza della problematica della sicurezza del lavoro da gestire, si erano dotati di servizi sicurezza (spesso integrati con quelli di Protezione ambientale e di medicina del lavoro), con personale dedicato a tempo pieno, erano in sostanza antesignani degli odierni SPP e, infatti, con modeste integrazioni dei compiti, sono divenuti i Servizi di Prevenzione e Protezione delle rispettive aziende.

Nelle aziende di grandi dimensioni, inoltre, è più facile reperire all'interno professionalità adeguate, con figure da dedicare anche a tempo pieno al SPP, sopportando i relativi costi. Diversamente, nelle aziende di minore dimensione, il SPP può essere ridotto ai minimi termini: generalmente è costituito da un dipendente operativo al quale è stato accollato l'incarico di RSPP a tempo parziale, oppure è appaltato all'esterno.

Si deve ritenere che con le nuove norme introdotte, per non pochi anni le professionalità disponibili, sia quelle all'interno delle aziende che le risorse esterne sul mercato, alle quali ricorrere siano numericamente inadeguate rispetto al numero delle imprese che potrebbero averne bisogno.

Quello delle professionalità da reperire per la costituzione del SPP è quindi un problema che le piccole e medie imprese dovranno affrontare nel breve termine e comporta difficoltà di non poco rilievo sia per il risvolto economico che comporta sia per la carenza di professionalità disponibili sul mercato.

Questo problema si aggiunge all'altro, con il quale molte imprese estrattive di piccole dimensioni oggi si trovano ancora a confrontarsi, della direzione lavori nato a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs 624/96 con il quale vengono previste specifiche professionalità per potere assumere l'incarico di direttore responsabile dei lavori in una attività estrattiva.

Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

In materia di prevenzione incendi il decreto 626/1994, art. 13 impone un'analisi dei rischi ed una valutazione degli stessi, una volta definiti i criteri di valutazione e di analisi.

Con D.M. 10.03.1998 si sono definiti:

- i criteri diretti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica: la natura ed il grado dell'assistenza medica di emergenza dovranno essere stabilite in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, in considerazione dell'entità dei rischi, della natura dell'attività e del numero di lavoratori interessati.

Attuazione della sorveglianza sanitaria

Si precisa il contenuto della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalle leggi vigenti, di tipo preventivo e periodico di controllo, inoltre sono delineate le funzioni del medico competente, che potrà gestire la materia di propria competenza in forma autonoma e in forma partecipativa, in relazione alle diverse incombenze previste dal decreto legislativo.

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro, il quale deve richiedere al professionista l'osservanza di tutti gli obblighi previsti a suo carico, fornendo al contempo tutte le informazioni riguardanti sia i processi produttivi, sia i rischi ad essi connessi.

Con le disposizioni precedenti si estende la sorveglianza sanitaria per il personale esposto a tutti i rischi presenti nell'attività lavorativa, ampliando quanto previsto dal decreto legislativo 277/1991 per il personale esposto i rischi da amianto, piombo e rumore.

Il medico competente, oltre agli obblighi previsti dal decreto 626/1994, è soggetto alle norme di cui agli artt. 365 C.P. e 334 C.P.P.

365. Omissione di referto.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361 (p.p. 334) è punito con la multa fino a lire un milione (p. 384).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

334. Referto.

1. *Chi ha l'obbligo del referto (p. 365) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero (p.p. 511a) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (p.p. 571 , 3) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino (p.p. 3574).*
2. ***Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.***
3. *Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere (p.p. 110) un unico atto.*

Attuazione della consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il decreto legislativo 626/1994 delinea un approccio nuovo al tema sicurezza, nel quale il lavoratore è un soggetto attivo, fonte di conoscenza, titolare della propria salute, che partecipa al processo prevenzionale, e la forma principale di partecipazione è la consultazione.

La figura professionale individuata per dare concretezza ed operatività alla partecipazione dei lavoratori è individuata nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: si determina un sistema di partecipazione, espresso attraverso l'istituto della consultazione, non conflittuale.

L'art. 18 definisce le modalità di nomina del rappresentante:

2. *Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.*
3. *Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.*
4. *Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.*

La formazione del rappresentante per la sicurezza; i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la propria attività.

Il rappresentante per la sicurezza tra l'altro, ha diritto di ricevere informazioni in merito ai provvedimenti specifici dell'Organo di vigilanza, nonché di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti.

Informazione e formazione dei lavoratori

Questi sono due aspetti di particolare rilevanza ai fini di attuare buona prevenzione infortunistica. E' attraverso l'azione di informazione e formazione dei lavoratori che si stabilisce un clima di prevenzione attiva, in cui i lavoratori stessi collaborano per la sicurezza in azienda.

Le norme di legge specifiche non abbisognano di particolari commenti, mentre sono già state approntate numerose pubblicazioni che, nel dettaglio, espongono le varie prescrizioni in materia a carico dei diversi soggetti presenti in azienda.

L'informazione può essere attuata in modo diretto con l'intervento di un informatore ma può essere trasmessa anche mediante documentazione comprensibile all'informato.

La formazione presuppone l'azione di un formatore (datore di lavoro, dipendente dell'azienda, consulente esterno, pubblico funzionario), che personalmente ed attivamente procede alla istruzione e sensibilizzazione del lavoratore in merito alle problematiche di sicurezza oggetto della formazione stessa.

Attraverso la corretta attuazione di questi due aspetti si potrà arrivare in futuro ad ampliare la cultura della sicurezza che soffre una carenza non giustificata.

Uso delle attrezzature di lavoro

Su questo argomento va osservato che bisogna fare riferimento anche alla direttiva macchine.

In materia di impiego delle macchine in attività lavorative, si deve distinguere nettamente la responsabilità del costruttore da quella dell'utilizzatore.

L'organo di vigilanza, in sede di verifica ispettiva, accerterà, per le macchine costruite o commercializzate dopo il 1 gennaio 1993 e, per alcune categorie, dopo il 1 gennaio 1995, l'esistenza del marchio CE, apposto dal costruttore per indicare il rispetto dei principi essenziali di sicurezza; nel caso si accerti la non rispondenza della macchina, pur marcata, con i principi essenziali di sicurezza, dovrà farsi comunicazione al Ministero delle Attività Produttive, quindi verificare che la stessa macchina risponda alle norme prevenzionistiche nazionali.

Nel caso di macchine costruite anteriormente alle precedenti date dovrà essere verificato il rispetto della normativa nazionale, mentre in fase di valutazione dei rischi

di cui all'art. 4 del decreto n. 626/1994 dovrà essere minimizzato, mediante opportuni interventi tecnici, organizzativi e procedurali, il rischio per i lavoratori, eventualmente riservando l'utilizzo della macchina solo a personale specificatamente preparato. Qualora gli interventi organizzativi e procedurali per la minimizzazione del rischio siano di complessa realizzazione, dovrà essere prevista, nell'ambito del programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione in conseguenza della valutazione dei rischi la sostituzione della macchina stessa.

Per le attrezzature escluse dal campo di applicazione della direttiva macchine, si specifica che tali attrezzature debbono soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme nazionali vigenti, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (art. 40)

Art. 40. - Definizioni

1. *Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.*
2. *Non sono dispositivi di protezione individuale:*
 - a) *gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;*
 - b) *le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;*
 - c) *le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;*
 - d) *le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;*
 - e) *i materiali sportivi;*
 - f) *i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;*
 - g) *gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.*

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Quanto sopra presuppone che in sede di valutazione dei rischi sia stato provato che il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto se non con l'utilizzo di DPI; il termine adoperato dal decreto, "sufficientemente ridotto", può dar adito a problemi interpretativi di non poco conto.

Il decreto 626/1994 prevede un percorso logico a carico del datore di lavoro per arrivare all'utilizzazione dei DPI:

Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.

1. *Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:*
 - a) *effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;*
 - b) *individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;*
 - c) *valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);*
 - d) *aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.*
2. *Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:*
 - a) *entità del rischio;*
 - b) *frequenza dell'esposizione al rischio;*
 - c) *caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;*
 - d) *prestazioni del DPI.*
3. *Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.*
4. *Il datore di lavoro:*
 - a) *mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;*
 - b) *provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;*
 - c) *fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;*
 - d) *destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;*
 - e) *informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;*
 - f) *rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;*
 - g) *assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.*
5. *In ogni caso l'addestramento è indispensabile:*
 - a) *per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;*
 - b) *per i dispositivi di protezione dell'udito.*

Valutazione dei rischi

La valutazione del rischio, che viene formalizzata nella maggior parte dei casi con un documento scritto, rappresenta l'atto di pianificazione e gestione della sicurezza nelle attività lavorative

I termini rischio e pericolo non hanno un significato univoco nelle legislazioni dei singoli Stati comunitari e nemmeno all'interno delle singole discipline scientifiche, pertanto i documenti comunitari, si sono preoccupati di dare una definizione univoca:

- *Pericolo*: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di provocare danni;
- *Rischio*: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso;
- *Valutazione dei rischi*: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Il decreto legislativo 626/1994 principalmente va a ricodificare la strategia prevenzionistica rispetto alla previgente normativa di sicurezza, incentrata sull'applicazione dei D.P.R. 547/1955, e 303/1956, nonché, per il settore estrattivo, del D.P.R. 128/1959, che rimandava la verifica della loro applicazione al momento ispettivo dell'Organo di vigilanza.

La nuova normativa, invece, cerca di rendere le aziende protagoniste anche nell'attività di sicurezza, stabilendo una costante correlazione da ricercare tra attività produttiva e conseguenti adeguate misure di sicurezza stessa, secondo criteri concettuali e di priorità stabiliti dal citato decreto 626/1994.

L'attuazione della pianificazione della gestione della sicurezza avviene attraverso l'attuazione delle previsioni della valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo, secondo le misure generali di tutela previste dall'art 3.

La valutazione dei rischi, per le conoscenze specialistiche ed interdisciplinari che necessita, per la complessità ed onerosità delle operazioni da effettuare, deve essere condotta, se pur sotto la responsabilità del datore di lavoro, da parte di personale specializzato ed appositamente formato, in collaborazione tassativa con le professionalità e rappresentanze aziendali indicate dal decreto legislativo 626/1994, la cui nomina compete allo stesso datore di lavoro o ai lavoratori.

Si riporta l'art. 4 vigente:

Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. *Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.*
2. *All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:*
 - a) *una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
 - b) *l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);*
 - c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.*
3. *Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.*
4. *Il datore di lavoro:*
 - a) *designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - b) *designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - c) *nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.*
5. *Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:*
 - a) *designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - b) *aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - d) *fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
 - e) *prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - f) *richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;*
 - g) *richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;*
 - h) *adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

- i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
 - m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);*
 - n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;*
 - o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;*
 - p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);*
 - q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.*
- 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*
 - 7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.*
 - 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.*
 - 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti*

documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 92/91 E 92/104 RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE – D.LGS. 624/96

Con l’emanazione del D.Lgs 624/96 è stata data attuazione alle direttive 92/91 e 92/104 che sono relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Il lavoro di formazione della nuova normativa ha dovuto attuare un coordinamento del contenuto con la previgente normativa, rimasta valida nei suoi principi generali, ed anche con i principi generali fissati dal decreto legislativo 626/1994. Per gli argomenti non trattati è stata predisposta una normativa specifica riportata all’interno del D.Lgs. 624/96.

Il D.Lgs 624/96 per molti aspetti ha fatto riferimento a quanto previsto dal D.L.gs 626/94 richiamandone gli obblighi di attuazione.

Il D.Lgs 624/96, pertanto, introduce nel campo minerario tutte le innovazioni del D.Lgs 626/94 ed inoltre da un ruolo di maggiore responsabilità al datore di lavoro che ha l’obbligo di assicurare adeguate misure di sicurezza e salute dei lavoratori.

Un altro aspetto innovativo è la presa d’atto dell’avvenuto passaggio della attività di cava da una situazione di assoluta libertà ad un regime autorizzatorio generalizzato.

La struttura del D.Lgs 624/96

TITOLO I	disposizioni generali
TITOLO II	norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie
TITOLO III	norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione
TITOLO IV	norme transitorie e finali
TITOLO V	sanzioni

Al titolo I si segnalano alcune definizioni (art. 2) tra cui quelle delle figure professionali che interverranno a vario titolo nella attuazione del decreto che vanno integrate con le figure definite dal D.Lgs 626/94.

Luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all’articolo 1, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso

nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attività stesse.

Titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava.

Il decreto assegna obblighi sia a carico del titolare che del datore di lavoro. Il titolare, definito all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto è la persona giuridica che detiene il titolo minerario o l'autorizzazione di cava, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale è chiamato a rispettare una serie di impegni di tipo amministrativo stabiliti dalle pertinenti norme. Pertanto, egli detiene, ai sensi del decreto, notevoli responsabilità anche nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro, definito all'art. 2 del D.Lgs. 626/94, è invece il responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti e, in ogni caso, dell'attività lavorativa da essi svolta.

Occorre considerare separatamente il caso di titolare che esegua direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi.

Nel primo caso il soggetto che detiene il titolo minerario (o l'autorizzazione di cava) svolge direttamente l'attività estrattiva, come avviene nella maggioranza delle miniere e delle cave. Non esiste, allora, distinzione fra "titolare" e "datore di lavoro" e, sull'unico soggetto, si sommano le responsabilità di entrambe le figure.

Nel caso invece in cui il titolare non effettui alcuna lavorazione con propri lavoratori, ma affidi completamente le operazioni a ditte esterne, egli sarà tenuto ai soli adempimenti che il decreto assegna alla figura del titolare stesso.

Infine, nel caso che il titolare si avvalga dell'opera di altre imprese per condurre solo parte delle attività estrattive, egli ha sia gli obblighi specifici attribuiti dal decreto alla figura del titolare, sia quelli propri del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti operanti sul luogo di lavoro.

Gli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei dipendenti delle imprese appaltatrici operanti sullo stesso luogo di lavoro sono invece attribuiti ai loro rispettivi datori di lavoro.

I compiti di tutti i datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, si sommano sempre ai compiti che il D.Lgs. 626/94 assegna al datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra espresso, i compiti che in ogni caso il decreto attribuisce al titolare sono:

- la predisposizione del DSS di cui all'art. 6, comma 2, o del DSS coordinato di cui all'art. 9, comma 2; in tale contesto, il titolare ha anche la responsabilità dell'individuazione del luogo di lavoro e del computo del numero degli addetti;
- gli aggiornamenti del DSS (art. 6, comma 3);
- l'attestazione annuale relativa alla sicurezza (art. 6, comma 2);
- la trasmissione del DSS all'autorità di vigilanza (art. 6, comma 4; art. 18, comma 1);
- la nomina del direttore responsabile (art. 20, comma 1);
- l'attestazione del possesso dei requisiti del direttore responsabile (art. 20, comma 8);
- la designazione dei sorveglianti sul luogo di lavoro (art. 20, comma 5; art. 2, comma 1, lettera c; art. 7, comma 1, lettera a);
- l'attestazione del possesso dei requisiti dei sorveglianti (art. 20, comma 8);
- la denuncia delle variazioni di direttore responsabile e sorveglianti (art. 20, commi 12 e 17);
- la presentazione delle denunce di esercizio (art. 20, commi 11, 14, 15 e 18);
- la trasmissione all'autorità di vigilanza competente del prospetto riassuntivo degli infortuni (art. 25, comma 8).

Sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

Il sorvegliante rappresenta la persona costantemente presente sul luogo di lavoro, designata dal titolare per garantire la sorveglianza delle operazioni ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Ai fini dell'univoca individuazione delle responsabilità, si dovrebbe, di norma, nominare un unico sorvegliante per turno e per luogo di lavoro.

Tuttavia, in relazione alla complessità o ampiezza del luogo di lavoro, proprio allo scopo di garantire una presenza che sorvegli le operazioni eseguite nei vari posti di lavoro (per esempio nel caso di miniere in sotterraneo che si sviluppano su più livelli), il titolare può designare più sorveglianti per uno stesso luogo di lavoro.

In tal caso, ai fini della corretta individuazione delle responsabilità, è necessario che i loro compiti siano univocamente e formalmente definiti dal titolare del DSS. In ogni caso risulta opportuno che venga istituito un sistema di registrazione per le presenze dei sorveglianti nei vari turni di lavoro.

Si osserva che la figura del sorvegliante introdotta dal decreto assorbe quei compiti di sorveglianza già attribuiti alle figure di “capo servizio” e “preposto” dal D.P.R. 128/59.

Le figure di direttore responsabile e di sorvegliante si aggiungono a quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPP) prevista dal D.Lgs. 626/94 per ogni azienda o unità produttiva.

I principali obblighi del sorvegliante sono:

- Sottoscrive il DSS;
- Dà ai lavoratori specifico incarico scritto, in caso in cui non provvedesse il Direttore Responsabile, in cui vengono specificate le precauzioni da adottare per l'esecuzione di attività pericolose;
- Dà, in caso di infortunio, immediata comunicazione al Datore di Lavoro, al Titolare ed al Direttore Responsabile.

Direttore responsabile: persona, in possesso della capacità e delle competenze necessarie, sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

Con la figura del direttore responsabile, prevista dalle direttive comunitarie e recepita con il decreto, viene sostanzialmente confermata la previgente normativa, la quale già stabiliva che nelle miniere e nelle cave fosse nominato, dall'imprenditore, un direttore responsabile, sotto la cui autorità dovevano essere svolti i lavori estrattivi.

L'art. 20, comma 2, sostituendo l'art. 27 del D.P.R. 128/59, ha esteso a tutte le attività estrattive i requisiti già previsti (laurea in ingegneria) per il direttore responsabile di miniera, limitando l'utilizzo di periti industriali minerari ai luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso.

Inoltre, ha assimilato ai periti minerari i diplomati universitari in Ingegneria Ambiente-Risorse (o equipollenti) e i geologi e, ad eccezione delle attività condotte mediante perforazione, quelli in possesso di diploma in discipline tecniche industriali, purché abbiano ricevuta formazione specifica, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di idonei corsi.

L'art. 100 ha disposto infine che chi eserciti, all'atto dell'entrata in vigore del decreto, le funzioni di direttore responsabile da almeno due anni possa continuare ad esercitare tali funzioni nella stessa unità produttiva o in attività similari.

Al direttore responsabile spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché di attuare il DSS o il DSS coordinato (che egli sottoscrive), sia negli obiettivi, sia nelle specifiche disposizioni.

Egli dunque, anche in virtù degli specifici titoli culturali richiesti, affianca il titolare sul piano operativo nella responsabilità della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro.

La sua responsabilità costante non implica tuttavia una sua costante presenza sul luogo di lavoro; l'eventuale designazione di un vice-direttore, pur rappresentando una facoltà del titolare nell'ambito dell'organizzazione aziendale, non implica comunque alcun trasferimento, neppure temporaneo, delle responsabilità del direttore.

Le figure di direttore responsabile e di sorvegliante si aggiungono a quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPP) prevista dal D.Lgs. 626/94 per ogni azienda o unità produttiva.

Il decreto non esclude la possibilità di far assumere al direttore responsabile la qualifica di responsabile del SPP: il D.Lgs. 626/94 non prescrive infatti requisiti professionali per il responsabile del SPP, anche se spetta comunque al datore di lavoro di valutare l'idoneità di un candidato in base a titoli culturali ed esperienza lavorativa (art 8, comma 2 e comma 11, del D.Lgs. 626/94), tenendo conto dei compiti assegnati dal D.Lgs. 626/94.

La coincidenza nella stessa persona delle due funzioni dovrebbe essere evitata per lo meno in attività di dimensioni rilevanti, dato che le due figure hanno responsabilità ed obiettivi diversi.

Appare infatti chiaro che il responsabile del SPP, collaborando, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 626/94, alla valutazione dei rischi e partecipando alla riunione di prevenzione e protezione dai rischi, ha compiti precisi di monitoraggio della sicurezza, finalizzato alla riduzione dei rischi ed al miglioramento delle misure di tutela; il direttore responsabile ha invece sostanzialmente compiti di carattere operativo.

Il decreto non esclude neppure che, per uno stesso luogo di lavoro, il direttore responsabile assuma la qualifica di sorvegliante; la compatibilità fra gli impegni delle due funzioni dovrà essere, tuttavia, valutata dal titolare.

Premesso che nelle attività estrattive, ai sensi dell'allegato I al D.Lgs. 626/94, è fatto divieto al datore di lavoro di assumere la qualifica di responsabile del SPP, si ritiene che tale divieto debba estendersi in ogni caso al titolare.

I principali obblighi del direttore responsabile sono:

- Osserva e fa osservare le disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Sottoscrive il DSS;
- Nella pianificazione dell'attività attua quanto previsto dal DSS;

- Dà ai lavoratori specifico incarico scritto in cui sono dettagliate le precauzioni da adottare per le esecuzione di attività pericolose;
- Denuncia entro 24 ore (telegramma o fax) alla Provincia ogni infortunio che abbia causato lesioni guaribili in più di 30 gg. (se, contrariamente alla diagnosi iniziale, dopo 30gg. l'infortunato non è ancora guarito, la denuncia deve essere effettuata entro gli 8 giorni successivi);
- Sottoscrive ed allega alla denuncia una relazione sull'infortunio;
- Comunica entro 24 ore (telegramma o fax) alla Provincia tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas, nonché da fuochi, incendi, allagamenti;
- Assiste il funzionario della Provincia incaricato dell'accertamento delle cause che hanno provocato infortuni e sottoscrive il verbale di accertamento infortunio;
- Predisporre le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e di trasporto operanti all'interno della cava siano conformi alle normative vigenti, siano soggetti a manutenzione periodica e vengano utilizzati in modo da garantire la sicurezza dei conducenti e dei lavoratori del cantiere;
- Dispone affinché siano effettuate, periodicamente, esercitazioni di sicurezza;
- Si attiene, per quanto riguarda la pianificazione dell'attività lavorativa, a quanto prescritto nella relazione di stabilità dei fronti di scavo;
- Trasmette alla Provincia i dati della produzione trimestrale e aggiorna il relativo registro.

Ingegnere Capo: nel caso di minerali di prima categoria (miniere), ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale, l'ingegnere capo è rappresentato dall'ingegnere capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) competente per territorio. Nel caso di minerali di prima categoria (minerali secchi e di seconda categoria (cave e torbiere), l'ingegnere capo è il responsabile della struttura individuata dalla regione e incaricata di effettuare la vigilanza sulle attività estrattive; in tale caso per ufficio minerario si intende il corrispondente ufficio regionale.

Obblighi del datore di lavoro

Come già accennato in precedenza, la figura del datore di lavoro era sostanzialmente assente dalla legislazione mineraria di prevenzione, essendo tutte le responsabilità della conduzione dell'attività estrattiva, per quanto concerne la tutela e la sicurezza della salute dei lavoratori, in capo al direttore responsabile dei lavori; il datore di lavoro, già definito imprenditore, aveva solo l'obbligo di denunciare l'esercizio dell'attività estrattiva e di nominare il direttore dei lavori, al quale ultimo

soltanto spettava l'obbligo di osservare e far osservare le norme del D.P.R. n. 128/1959 ed i provvedimenti emanati dall'autorità mineraria in esecuzione del decreto stesso.

Con il nuovo decreto sul datore di lavoro ricadono diversi obblighi ampiamente e dettagliatamente richiamati dal decreto stesso.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché per ogni luogo di lavoro:

- si predisponga una relazione sulla stabilità dei fronti tenendo conto dei macchinari e del metodo di coltivazione;
- Fa aggiornare annualmente la relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;
- Predisporre l'analisi del rumore all'interno del cantiere;
- Nomina il medico competente;
- Fornisce ai dipendenti i dispositivi di protezione personali previsti dal DSS, sentito il medico competente;
- Per ogni luogo di lavoro, con più di 5 addetti, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di prevenzione dei rischi, con la partecipazione del datore di lavoro o di un suo rappresentante, del R.S.P.P., del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e successivamente, trasmette il relativo verbale alla Provincia.

Il documento di sicurezza e salute deve definire e valutare i rischi cui sono esposti i lavoratori sul posto di lavoro, prevedere le misure idonee per conseguire gli obiettivi di tutela, prevedere l'adeguata progettazione, utilizzo e mantenimento in efficienza dei luoghi di lavoro.

I contenuti sono definiti dall'art. 10.

Documento di sicurezza e salute

L'obbligo principale ed innovativo, anche rispetto al D.Lgs. 626/94, è la predisposizione di uno specifico "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS o DSS coordinato).

Questo documento, da predisporre per ogni luogo di lavoro, anche con riferimento a quanto indicato all'art. 10, rappresenta la specializzazione, per il settore estrattivo, del documento di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94. Esso, con i suoi aggiornamenti, deve essere custodito sul luogo di lavoro, inviato all'autorità di vigilanza ed esaminato nella riunione di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi per ogni luogo di lavoro estrattivo con più di 5 addetti (art. 8).

Il DSS è un documento programmatico che contiene la valutazione dei rischi e descrive, coerentemente con questa, le misure idonee di tutela, in situazioni sia

normali che critiche, dimostrando che i luoghi di lavoro e le relative attrezzature sono stati progettati e vengono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. Esso è dunque un documento dinamico, che deve essere aggiornato a seguito di modifiche dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti o l'inadeguatezza di misure di prevenzione, di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre o eliminare alcuni rischi, nonché di osservazioni e proposte ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.

In generale, la valutazione della necessità di aggiornamento è compito del titolare.

Qualora uno stesso luogo di lavoro sia interessato da attività che si svolgono secondo fasi operative temporalmente distinte, il DSS potrà essere predisposto per ogni singola fase.

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque di presenza, nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro (appaltatore) ha gli obblighi assegnatigli dall'art. 9, comma 2, lettere a) e c).

Il titolare, acquisite le documentazioni predisposte dai singoli appaltatori, comprensive del documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e delle informazioni di cui all'art. 10 del decreto, valutati i rischi derivanti dal complesso delle attività ed individuate le relative misure di prevenzione e di protezione, predispone un DSS coordinato.

Si osserva che l'eventuale partecipazione alle operazioni di un lavoratore autonomo, per il quale non sussiste, ai sensi della citata circolare n. 172 del Ministero del lavoro, l'obbligo di procedere ad una valutazione dei rischi della propria attività, comporta la necessità che il lavoratore comunichi le proprie modalità di lavoro al titolare, in modo che quest'ultimo possa coordinarle con i rischi specifici del luogo di lavoro.

Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato per accettare i vincoli e le modifiche operative eventualmente imposte dal DSS all'attività che egli conduce nel luogo di lavoro estrattivo.

L'obbligo di predisporre un DSS coordinato si determina dunque quando nel luogo di lavoro le attività sono eseguite attraverso l'apporto o la presenza di più imprese.

Nell'ambito del DSS dovranno essere valutati anche quei lavori che, pur non avendo carattere di continuità, fanno comunque parte del normale svolgimento

dell'attività e sono quindi pienamente prevedibili e programmabili, quali l'effettuazione della manutenzione ordinaria.

Nel caso di lavori marginali rispetto all'attività estrattiva, non programmabili nel dettaglio e per i quali possa comunque ritenersi ridotta l'esposizione al rischio dei lavoratori interessati (quali, per esempio, il trasporto del minerale estratto come descritto nel successivo punto 8, o l'accesso al cantiere di mezzi di rifornimento), il titolare dovrà, quanto meno, prevedere nel DSS direttive procedurali di riferimento per il loro svolgimento, in base alle quali il direttore responsabile possa, mediante ordini di servizio, regolamentarne l'esecuzione in armonia con quanto previsto nel DSS.

Qualora si renda necessario eseguire operazioni non contemplate nel DSS, il titolare dovrà procedere, di norma, all'aggiornamento dello stesso.

Per lavori di breve durata e comunque tali da non modificare il ciclo operativo, l'aggiornamento potrà consistere nella definizione delle direttive specifiche per il direttore responsabile e degli aspetti organizzativi e procedurali, nonché nell'individuazione di opportune misure di sicurezza e nell'acquisizione di una dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione da parte sia del direttore responsabile sia delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi eventualmente interessati.

Si ricorda che tale aggiornamento dovrà comunque essere tenuto sul luogo di lavoro e trasmesso all'autorità di vigilanza. Per le attività in corso il DSS deve essere predisposto e trasmesso all'autorità di vigilanza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per le attività che avranno inizio successivamente al termine di cui sopra, il DSS deve essere predisposto e trasmesso all'autorità di vigilanza prima del loro inizio, ma successivamente all'ottenimento del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava

Con la presentazione del DSS all'autorità di vigilanza il titolare fornisce inizialmente anche l'attestazione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto; egli è quindi tenuto, con cadenza almeno annuale, a ripetere tale attestazione.

Per semplificare gli adempimenti, la presentazione dell'attestazione può avvenire contestualmente con quella di altra documentazione già prevista dalla normativa vigente (per esempio dall'art. 33 o dell'art. 41 del D.P.R. 128/59)

Non si ritiene necessaria, a seguito di aggiornamento del DSS, la trasmissione dell'intero documento all'autorità di vigilanza, essendo sufficiente che a questa siano fornite solo le parti modificate, corredate dalle prescritte sottoscrizioni.

Il DSS integra, per le attività estrattive, gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi (e relativa redazione del documento di sicurezza) di cui al D.Lgs. 626/94; pertanto il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto per la presentazione del DSS, fissato dall'art. 100, è da considerare esteso a tutti gli obblighi relativi o conseguenti alla sua redazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la predisposizione del DSS o del DSS coordinato da parte del titolare è obbligo non delegabile.

Si fa presente che l'obbligo di trasmissione del DSS all'autorità di vigilanza non implica alcuna accettazione o approvazione da parte dell'autorità stessa.

Controlli specifici di conformità della conduzione delle operazioni rispetto ai DSS potranno essere effettuati in occasione delle visite ispettive dell'autorità di vigilanza.

Sulla progettazione

Il progetto presuppone una conoscenza dello stato di fatto da ottenere attraverso approfonditi studi geologici, geomorfologici, geomeccanici dei terreni oggetto di progettazione nonché di una dettagliata analisi del territorio.

Le conoscenze acquisite permetteranno di guidare la scelta del metodo di coltivazione e quindi la progettazione.

Per la scelta del metodo di coltivazione non vi sono regole precise che consentano di determinare quale è il metodo più conveniente per coltivare un dato giacimento. Molti fattori entrano in giuoco quali: **sicurezza**, prezzo di costo, recupero, produttività, elasticità, il volume dello sterile di ricoprimento, la configurazione geometrica della parte sterile e del giacimento utile, il valore commerciale del minerale utile, le riserve accertate, la durezza delle rocce sterili di copertura, la distanza alla quale è necessario trasportarle, ecc.

Nella scelta del metodo deve tenersi conto in primo luogo della **sicurezza** e successivamente di tutti gli altri fattori.

La sicurezza del lavoro è l'esigenza fondamentale. La sicurezza per altro va intesa in senso lato, vale a dire che occorre evitare non solo i rischi d'infortuni ma anche quelli inerenti alle malattie professionali ed alle ripercussioni ambientali. La sicurezza così intesa richiede la massima attenzione da parte di chi sceglie il metodo e progetta, come richiederà in seguito la maggiore attenzione del responsabile esecutivo dei lavori.

La sicurezza è uno degli aspetti che incide in maniera preminente sulla scelta del metodo di coltivazione anche alla luce dell'aggiornamento subito dalla normativa

sulla sicurezza del lavoro (DD.Lgs 277/91, 626/94, 624/96, ecc.) e dalla normativa sulla sicurezza esterna e sulla salvaguardia dell'ambiente.

Il titolare e le altre figure preposte alla gestione della sicurezza sono chiamati a pianificare, attraverso un intervento attivo, e preventivamente all'avvio dei lavori estrattivi, tutti gli interventi necessari alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna e dell'ambiente. Pertanto è auspicabile una loro attiva partecipazione nella fase progettuale, il progetto, in questo caso, garantisce una corretta organizzazione dell'attività estrattiva, la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Il progetto quindi deve rappresentare anche un atto di pianificazione di tutta l'attività estrattiva, atto che ha analizzato e coordinato tutti gli aspetti ad essa connessi nelle varie fasi della coltivazione che vanno dall'approntamento del cantiere, alla coltivazione vera e propria, all'eventuale trattamento del minerale estratto, al recupero ambientale ed alla restituzione del sito al futuro utilizzo.

Si evidenzia che uno degli aspetti che condiziona fortemente le scelte progettuali è la stabilità dei fronti che deve essere assolutamente presa in esame preventivamente alle scelte del metodo e deve far parte della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori art. 10 del D.Lgs 624/96:

Art. 10 - Contenuti del DSS

1. *Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:*

.....

m) stabilità dei fronti;

.....

Inoltre, sui metodi di coltivazioni interviene anche l'art. 52 del D.Lgs 624/96:

Art. 52 - Coltivazione

1. *Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predisponde una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.*

2. *Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:*

a) *i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;*

b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

Nel procedere alla progettazione si dovrà tenere conto anche del rispetto delle distanze di sicurezza nei confronti di opere e manufatti così come indicato nell'art. 104 del D.P.R. 128/59.

Disposizioni tecniche in materia di sicurezza

Il D.Lgs. 624/96 interviene anche nel campo delle disposizioni tecniche introducendo modifiche a numerose norme specifiche in materia di impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici, trasporto degli esplosivi, protezione contro il rischio di esplosione, di incendio, di atmosfera nociva, in tema di trasporti, stabilità dei fronti, attrezzature di salvataggio, esercitazioni di sicurezza, aree di deposito, vie di uscita, armature di sostegno e stabilità dei terreni, ventilazione, etc.

I documenti da tenere in cantiere

- Atto autorizzativo dell'attività di cava;
- DSS o DSS coordinato se necessario con relativi allegati;
- Registro provvedimenti;
- Registro infortuni;
- Registro di carico e scarico esplosivi nel caso si usi esplosivo;
- Registro della produzione trimestrale.

SINTESI SUGLI ADEMPIMENTI E SULLE RELATIVE SANZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA

PREMESSA

Nella attività di vigilanza svolta dai competenti organi capita di riscontrare infrazioni alle norme di legge, in tale circostanza il funzionario che accerta l'infrazione redige verbale ai sensi dell'art. 670 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e, nel caso il persistere dell'infrazione, anche per tempi brevi, può comportare un potenziale pericolo per la sicurezza degli addetti, impartisce le prime misure di sicurezza ed eventualmente procede alla sospensione cautelare dei lavori pericolosi con ordine di immediata attuazione ai sensi dell'art. 675 del D.P.R. 128/59.

La violazione riscontrata può ricadere su tre fondamentali tipologie di provvedimento:

- 1) infrazione soggetta a **diffida** a carico degli inadempienti con la procedura di cui al D.P.R. 128/59, artt. 671, 2° comma (il Dirigente dell'ufficio di vigilanza, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme, fissando un termine di attuazione) e 672 (decorso il termine indicato nell'atto di diffida, si effettua una visita di controllo e quando sia stato accertato l'adempimento se ne dispone l'annotazione nell'atto relativo. Nel caso sia constatata la permanenza dell'infrazione si ordina la eventuale sospensione dei lavori e si inoltra denuncia all'autorità giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida).
- 2) Infrazione soggetta alla sola **sanzione amministrativa**, in questo caso si provvede alla contestazione della sanzione ed alla eventuale azione di recupero nel caso di mancato pagamento.
- 3) Infrazione soggetta a **contravvenzione** secondo la definizione data dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (art. 19 - si intende per: contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I). In questo caso si applica la procedura di cui al D.Lgs. 758/94 definita agli artt. da 20 a 24.

art. 20, D.Lg. 758/1994 Prescrizione.

1. *Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è*

prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. *Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.*
3. *Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.*
4. *Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.*

art. 21, D.Lg. 758/1994 Verifica dell'adempimento.

1. *Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.*
2. *Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.*
3. *Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.*

art. 22, D.Lg. 758/1994 Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza.

1. *Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.*
2. *Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.*

art. 23, D.Lg. 758/1994 Sospensione del procedimento penale.

1. *Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.*
2. *Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo (1) corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il*

pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. *La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione (p.p. 408 ss.). Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio (p.p. 392 ss.), né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.*

art. 24, D.Lg. 758/1994 Estinzione del reato.

1. *La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.*
2. *Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.*
3. *L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.*

In relazione al D.Lgs. 758/94 si osserva che la "prescrizione" si profila come un atto dovuto, compiuto nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, anche al fine di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze ed i requisiti che caratterizzano la prescrizione sono:

- a) il campo d'applicazione;
- b) i titolari della potestà;
- c) i destinatari del provvedimento;
- d) la sua obbligatorietà;
- e) il termine di adempimento;
- f) il contenuto dell'atto;
- g) l'obbligo di riferire al P.M.;
- h) la verifica dell'adempimento.

a) Campo d'applicazione

La prescrizione quale atto finalizzato ad eliminare la contravvenzione accertata, punita con la pena dell'arresto o dell'ammenda, risulta applicabile alle sole violazioni passibili di regolarizzazione, come avveniva per la diffida.

Non è applicabile alle violazioni di norme di legge non sanzionate o sanzionate in via meramente amministrativa, come è riscontrabile per alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994, di attuazione delle direttive CEE sulla tutela della

salute e sicurezza del lavoro e nel D.P.R. 128/59, 624/96, 886/79 di tutela della salute e sicurezza nel lavoro minerario. In questo caso bisogna far riferimento alla potestà di disposizione degli ispettori del lavoro prevista dall'art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955, n 520

b) Titolari della potestà

Legittimato all'esercizio della prescrizione è l'organo di vigilanza, cioè il personale ispettivo della ASL, con qualifica di polizia giudiziaria, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme in campi specifici (ispettori del lavoro, ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella specifica materia di loro competenza, ecc.).

c) Destinatari del provvedimento

Diversamente dalla diffida che si indirizzava al datore di lavoro e/o al direttore dei lavori in campo minerario, la prescrizione ha per destinatari tutti i soggetti passibili di contravvenzione per inadempimento agli obblighi di sicurezza e d'igiene.

Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori sono i destinatari del provvedimento, come pure gli altri soggetti estranei al rapporto di lavoro come i progettisti, i fabbricanti, i commercianti, i montatori, gli installatori ed i medici competenti. Per sollecitarne l'adempimento la prescrizione deve essere notificata, oltre che al contravventore, anche al datore di lavoro.

d) Obbligatorietà

Diversamente dalla diffida, che era alternativa all'obbligo del rapporto all'A.G., la prescrizione è obbligatoria.

e) Termine di adempimento

I margini di discrezionalità, nella valutazione del tempo necessario per adempiere, sono racchiusi nei criteri guida seguenti:

- il termine è commisurato al tempo tecnicamente necessario per la eliminazione della contravvenzione, prescindendo da considerazioni di carattere economico (le quali considerazioni, invece, costituivano un elemento di valutazione ai fini dell'esercizio della diffida);
- il termine può essere prorogato, a richiesta dell'interessato, a condizione che l'adempimento risulti oggettivamente più difficoltoso o più complesso del previsto.
- Il termine, salvo proroga, non può superare i sei mesi.

f) Contenuto dell'atto

I contenuti della prescrizione sono stabiliti dalla fattispecie normativa violata. Con la prescrizione l'ispettore può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo.

g) Obbligo di riferire al PM.

Con l'intento di evitare abusi, viene sancito l'obbligo per l'ispettore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 347 c.p.p.

*h) Verifica dell'adempimento***Art. 21. - Verifica dell'adempimento.**

1. *Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.*
2. *Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.*
3. *Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.*

LE INFRAZIONI PIÙ RICORRENTI NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA**Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n 624****Disposizioni generali****Art. 5. D.Lgs. 624/96 Misure generali di tutela.**

1. *Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 626/94, sono le seguenti:*
 - a) *i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;*

- b) *i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;*
- c) *i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;*
- d) *devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;*
- e) *devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;*
- f) *i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;*
- g) *i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;*
- h) *i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;*
- i) *i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;*
- l) *per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico ai pozzi, impianti e condotte;*
- m) *ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;*
- n) *le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.*

Obblighi del datore di lavoro

Art. 6. D.Lgs. 624/96 Documento di sicurezza e di salute.

- 2. *Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 626/94, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.*
- 3. *Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.*
- 4. *Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:*
 - a) *il DSS prima dell'inizio delle attività;*
 - b) *gli aggiornamenti del DSS.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro per la violazione ai commi 2 e 3, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 1.
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 4, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 104 comma 3b.

Art. 7. D.Lgs. 624/96 Obblighi.

1. Il datore di lavoro:

- a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;
- b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 626/94 anche all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3.

2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1a, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 104 comma 3b.
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1b, punita con la sanzione dell'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 3098,74 ai sensi dell'art. 104 comma 3c.

Per la violazione al comma 2 si applica la procedura di diffida.

Art. 8. D.Lgs. 624/96 Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 626/94 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

.....

4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

Per la violazione ai commi 1 e 4 si applica la procedura di diffida.

Art. 9. D.Lgs. 624/96 DSS coordinato.

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del decreto legislativo 626/94, si applica limitatamente al comma I, lettera a).

2. Nei casi di cui al comma 1:

- a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 626/94;
- b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS

coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;

- c) *gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del titolare per la violazione al comma 2b, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 2a.

Per la violazione agli altri commi si applica la procedura di diffida.

Art. 10. D.Lgs. 624/96 Contenuti del DSS.

1. *Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:*

- a) *protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;*
- b) *mezzi di evacuazione e salvataggio;*
- c) *sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;*
- d) *sorveglianza sanitaria;*
- e) *programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;*
- f) *manutenzione del materiale di sicurezza;*
- g) *utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;*
- h) *uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;*
- i) *esercitazioni di sicurezza;*
- l) *aree di deposito;*
- m) *stabilità dei fronti;*
- n) *armature di sostegno;*
- o) *modalità della ventilazione;*
- p) *zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;*
- q) *evacuazione del personale;*
- r) *organizzazione del servizio di salvataggio;*
- s) *impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;*
- t) *dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;*
- u) *impiego dell'uso di esplosivo;*
- v) *eventuale programma di attività simultanee;*
- z) *criteri per l'addestramento in caso di emergenza;*
- aa) *misure specifiche per impianti modulari;*
- bb) *comandi a distanza in caso di emergenza;*
- cc) *indicazione dei punti sicuri di raduno;*

- dd) *disponibilità della camera iperbarica;*
- ee) *protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.*
- 2. *Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:*
 - a) *attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - b) *consultazione del rappresentante per la sicurezza.*

Per le violazioni a tale articolo si applica la procedura di diffida.

Art. 11. D.Lgs. 624/96 Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.

- 1. *Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:*
 - a) *prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;*
 - b) *impedire la formazione, l'accumulo e l'innescio di atmosfere esplosive o nocive alla salute.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1539,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 3a;
- a carico del preposto e sorvegliante per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 105 comma 1a.

Art. 12. D.Lgs. 624/96 Mezzi di evacuazione e di salvataggio.

- 1. *Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1539,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 3a;
- a carico del preposto e sorvegliante per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 105 comma 1a.

Art. 13. D.Lgs. 624/96 Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.

- 1. *Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1539,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 3a;

- a carico del preposto e sorvegliante per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 105 comma 1a.

Art. 15. D.Lgs. 624/96 Sorveglianza sanitaria.

1. *Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 627/94 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.*
2. *Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. 128/59 e all'articolo 64 del D.P.R. 886/79 nonché quelle di cui al titolo XVI del citato D.P.R. 128/59.*
3. *La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 626/94.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1539,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 3a;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 105 comma 1a.

Art. 22. D.Lgs. 624/96 Istruzioni scritte.

1. *Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 104 comma 3b;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 105 comma 1b.

Art. 23. D.Lgs. 624/96 Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.

1. *Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.*
2. *L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del sorvegliante per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 105 comma 2.

Art.25. D.Lgs. 624/96 Infortuni ed incidenti.

1. *I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.*
2. *Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.*
3. *Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.*
4. *La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.*
5. *Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.*
6. *È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.*
7. *Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.*
8. *Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del direttore responsabile dei lavori per la violazione ai commi 3, 4, 5 e 7 punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 104 comma 4b;
- a carico del sorvegliante dei lavori per la violazione al comma 2 punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 105 comma 2.

Per la violazione ai commi 1 e 8 si applica la procedura di diffida.

Art. 31. D.Lgs. 624/96 Verifiche periodiche.

1. *Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per*

i quali sono previste verifiche periodiche nel citato decreto n. 547 del 1955, nel citato decreto n. 128 del 1959 e nel citato decreto n. 886 del 1979.

Si applica la procedura della sanzione amministrativa:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 3098,74 ai sensi dell'art. 104 comma 3c.

Art. 32. D.Lgs. 624/96 Obblighi di manutenzione.

- 1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.*
- 2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.*

Per la violazione alle norme del presente articolo si applica la procedura di diffida.

Art. 33. D.Lgs. 624/96 Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.

- 1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.*
- 2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 3a;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 105 comma 1a.

Art. 34. D.Lgs. 624/96 Recipienti a pressione.

- 1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.*
- 2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.*
- 3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.*

Per la violazione alle norme del presente articolo si applica la procedura di diffida.

Art. 46. D.Lgs. 624/96 Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.
2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 626/94 è esteso al settore estrattivo.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 104 comma 3b;
- a carico del preposto per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 105 comma 1b.

Art. 49. D.Lgs. 624/96 Esercitazioni di sicurezza.

1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del direttore responsabile dei lavori per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 4a.

Art. 52. D.Lgs. 624/96 Coltivazione.

1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predisponde una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 104 comma 1;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 105 comma 1b.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128

Nomina Direttore responsabile lavori

Art.6 (D.P.R. 128/59).

Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. (ingegnere, perito minerario, geologo, abilitati all'esercizio della professione, oppure qualsiasi persona che alla data di entrata in vigore del D.Lgs 624/1996 esercitava tali funzioni da almeno due anni, purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione).

Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico titolare per la violazione al comma1, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 10329,14 ai sensi dell'art. 681 comma 1.

Per la violazione al comma 2 si applica la procedura di diffida.

Denuncia di Esercizio

Art. 24 (D.P.R. 128/59)

I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;*
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;*
- c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;*
- d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.*

Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico titolare per la violazione al comma1, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 10329,14 ai sensi dell'art. 681 comma 1.

Per la violazione agli altri commi si applica la procedura di diffida.

Art. 25 (D.P.R. 128/59)

Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.

Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Art. 28 (D.P.R. 128/59)

Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria.

Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1143

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico titolare per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 10329,14 ai sensi dell'art. 681 comma 1.

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.

Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS (art. 18, comma 2 del D.Lgs 624/96)

Accesso ai lavori

Art. 46 (D.P.R. 128/59)

L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Registro delle Prescrizioni

Art. 52 (D.P.R. 128/59)

Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti del prefetto e dell'ingegnere capo curandone la trascrizione in registro da tenersi sul posto di lavoro.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Distanza da manufatti

Art. 104 (D.P.R. 128/59)

Senza autorizzazione del prefetto sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 m.:

da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.:

da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m.:

da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico direttore responsabile dei lavori per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1032,91 a euro 5164,57 ai sensi dell'art. 682 comma b.

Autorizzazione per deroga

Art. 105 (D.P.R. 128/59)

L'autorizzazione è accordata con decreto, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito l'ingegnere capo ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia ed i Comuni.

Cauzione per probabili danni

Art. 113 (D.P.R. 128/59)

Per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare dai lavori a cielo aperto o in sotterraneo, il prefetto, sentiti l'ingegnere capo e gli interessati, può imporre una cauzione.

Ogni contestazione nella misura della cauzione è decisa dall'autorità giudiziaria.

Quando è stata imposta una cauzione, il versamento relativo è condizione necessaria per l'inizio e la ripresa dei lavori sospesi.

Ripari – recinzioni

Art. 114 (D.P.R. 128/59)

Gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un

metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione o dell'abbandono dei lavori.

Se la zona in cui si trovano gli scavi è molto estesa e poco frequentata è sufficiente disporre nei luoghi che vi adducono cartelli ammonitori.

Nel caso di cave, quando l'imprenditore non abbia adempiuto alla norma del precedente comma e la cava sia tornata in disponibilità del proprietario, questi deve provvedere, salvi i diritti di rivalsa.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Piazzali

Art. 115 (D.P.R. 128/59)

Ogni escavazione a cielo aperto deve essere provvista di un adeguato piazzale. Tale obbligo non sussiste durante la fase di apertura della cava, o quando trattasi di coltivazioni ad imbuto.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Art. 116 (D.P.R. 128/59)

Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.

I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanza non maggiore di 10 m., passaggi liberi per vie di scampo al personale.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Ispezioni alle fronti

Art. 117 (D.P.R. 128/59)

Prima dell'inizio di ogni turno di lavoro, nonché successivamente allo sparo delle mine o a forte pioggia o a disgelo, le fronti interessate dai lavori devono essere ispezionate dal personale di sorveglianza per accertare che non sussistano pericoli.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Terreni di copertura

Art. 118 (D.P.R. 128/59)

La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di frammenti delle materie di copertura lo rendano necessario.

L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Fronte di abbattimento

Art. 119 (D.P.R. 128/59)

È vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione.

Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altri mezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l'accesso all'area sottostante la fronte.

Lavori su fronti ripide

Art. 120 (D.P.R. 128/59)

Coloro che sono addetti o accedono a lavori sul ciglio di cava o su fronti inclinate più di 40° devono assicurarsi a mezzo di cinture, o bretelle o con altro sistema idoneo, ad una fune a sua volta assicurata saldamente.

Nelle stesse lavorazioni gli addetti devono portare l'elmetto.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Escavazioni meccaniche

Art. 121 (D.P.R. 128/59)

Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.

L'ingegnere capo può consentire che il limite suddetto sia superato quando per l'idoneità dei mezzi impiegati, la sicurezza sia ugualmente tutelata.

In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che nessuno possa avvicinarsi al ciglio dello scavo.

Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio d'azione degli organi in movimento.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Escavazioni limitrofe

Art. 122 (D.P.R. 128/59)

Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi.

Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l'una verso l'altra pervenendo ad un diaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, l'ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Ed eventuale ordine di immediata attuazione di cui all'art.675 del D.P.R. 128/59.

Disgaggio

Art. 129 (D.P.R. 128/59)

Dopo ogni volata di mine, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altro lavoro ed impiegando attrezzi di adeguata lunghezza.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Inoltre con ordine di immediata attuazione si vieta l'accesso all'area sottostante la fronte.

Attestazione di cui all'art. 296

Art. 296 (D.P.R. 128/59)

Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazioni del presente decreto.

Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 773/31, è accordata su esibizione di un'attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto.

Ordine di Servizio Sparo mine

Art. 305 (D.P.R. 128/59)

Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni.

Tale ordine di servizio è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Registro miccia nera

Art. 308 (D.P.R. 128/59)

Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco.

Il risultato degli accertamenti è annotato in registro.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Esploditori

Art.345 (D.P.R. 128/59)

Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire nella propria sede solo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro.

Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno.

Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertarne la rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati.

La frequenza e la natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'articolo 305.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Registro carico e scarico degli esplosivi

Art. 55 (R.D. 773/31-Testo Unico leggi di P.S.)

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati .

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.

L'acquirente o cessionario di materie esplosive in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000

Art. 25 (Legge 18/4/75, n.110)

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.

Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.

Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Misure contro le polveri

Art. 617 (D.P.R. 128/59)

Nelle lavorazioni in sotterraneo si deve evitare, con appropriati metodi e mezzi di lavoro e con l'adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, che possano prodursi, accumularsi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei lavoratori.

Per gli stessi fini, misure appropriate devono essere adottate, occorrendo, nelle lavorazioni a cielo aperto.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Polveri nei lavori di perforazione e abbattimento

Art. 622 (D.P.R. 128/59)

Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione.

Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dall'orificio del foro in escavazione devono essere immesse in un separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria.

Per la violazione a tale articolo si applica la procedura della diffida.

Visite mediche

Art. 648 (D.P.R. 128/59)

I lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica:

- a) *prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro cui sono destinati;*
- b) *successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità.*

Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui all'art. 652 e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dall'Ispettorato medico del lavoro.

Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al D.P.R. 303/56, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Cassetta pronto soccorso

Art. 664 del D.P.R. 128/59

Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso, deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto.

La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso delle nozioni per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto.

Per la violazione a tale articolo è prevista la procedura di diffida.

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n 626

Art. 4. D.Lgs. 626/94 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. *Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.*
2. *All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:*
 - a) *una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
 - b) *l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);*
 - c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.*
3. *Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.*
4. *Il datore di lavoro:*
 - a) *designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - b) *designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - c) *nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.*
5. *Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:*
 - a) *designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - b) *aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*

- d) *fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
 - e) *prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - f) *richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;*
 - g) *richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;*
 - h) *adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - i) *informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - l) *si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
 - m) *permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);*
 - n) *prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;*
 - o) *tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;*
 - p) *consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);*
 - q) *adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.*
6. *Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*

7. *La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.*
8. *Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.*
9. *Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.*
10. *Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:*
 - a) *i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;*
 - b) *i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.*
11. *Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.*
12. *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o*

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro per la violazione ai commi 2, 4-lettera a), 6, 7 e 11-
primo periodo punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 1;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 5-lettere b), d),
e), h), l), n) e q) punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 4-lettere b) e c)
e 5-lettere c), f), g), i), m) e p) punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89
comma 2b;
- a carico del preposto per la violazione al comma 5-lettere b), d), e), h), l), n) e q)
punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro
258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 90 comma 1a;
- a carico del preposto per la violazione al comma 5-lettere c), f), g), i) e m) punita
con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a
euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Si applica la procedura della sanzione amministrativa:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 5-lettera o e 8
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 3098,74
ai sensi dell'art. 89 comma 3.

Per la violazione ai commi 1, 5-lettera a) e 11-secondo e terzo periodo si
applica la procedura di diffida.

Art. 5 D.Lgs. 626/94 obblighi dei lavoratori

1. *Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *In particolare i lavoratori:*
 - a) *osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
 - b) *utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - c) *utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del lavoratore per la violazione al comma 2 punita con la sanzione dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 206,58 a euro 619,74 ai sensi dell'art. 93 comma 1a.

Art. 8. D.Lgs. 626/94 Servizio di prevenzione e protezione.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (10/a).

.....

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale.

Si applica la procedura della sanzione amministrativa:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 11 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 3098,74 ai sensi dell'art. 89 comma 3.

Per la violazione agli altri commi si applica la procedura di diffida.

Art. 11 D.Lgs.626/94 riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente ove previsto;
 - d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
 - b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Si applica la procedura della sanzione amministrativa:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 3098,74 ai sensi dell'art. 89 comma 3.

Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

Art. 12. D.Lgs. 626/94 Disposizioni generali.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) (13);
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e

nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. *Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.*
3. *I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.*
4. *Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 1-lettere d) ed e) e 4 punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 1-lettere a), b) e c) punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89 comma 2b;
- a carico del preposto per la violazione al comma 1-lettere d) ed e) punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 90 comma 1a;
- a carico del preposto per la violazione al comma 1-lettere a) e c) punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b;
- a carico del lavoratore per la violazione al comma 3-primo periodo punita con la sanzione dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 206,58 a euro 619,74 ai sensi dell'art. 93 comma 1a.

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 18. D.Lgs. 626/94 Rappresentante per la sicurezza.

1. *In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.*
2. *Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.*

3. *Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.*
4. *Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.*
5. *In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*
6. *In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:*
 - a) *un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;*
 - b) *tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;*
 - c) *sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.*
7. *Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.*

Informazione e formazione dei lavoratori

Art.21. D.Lgs. 626/94 Informazione dei lavoratori.

1. *Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:*
 - a) *i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;*
 - b) *le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;*
 - c) *i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
 - d) *i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
 - e) *le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;*
 - f) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;*
 - g) *i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.*
2. *Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89 comma 2b;

- a carico del preposto per la violazione al presente articolo punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Art.22. D.Lgs. 626/94 Formazione dei lavoratori.

1. *Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.*
2. *La formazione deve avvenire in occasione:*
 - a) *dell'assunzione;*
 - b) *del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
 - c) *dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.*
3. *La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.*
4. *Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.*
5. *I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.*
6. *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*
7. *I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi da 1 a 5, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a.

Uso delle attrezzature di lavoro

Art.35. D.Lgs. 626/94 Obblighi del datore di lavoro.

1. *Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.*
2. *Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure*

necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - b) utilizzate correttamente;
 - c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
 - c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
- 4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
 - a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
 - b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
 - c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
 - d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
 - a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
 - b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

- c) *i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;*
- d) *tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;*
- e) *qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;*
- f) *allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.*

4-quater. *Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche», al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (38/c).*

4-quinquies. *I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.*

5. *Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:*

- a) *l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;*
- b) *in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quarter e 5, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a.

Per la violazione agli altri commi è prevista la procedura di diffida.

Art.37. D.Lgs. 626/94 Informazione.

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89 comma 2b;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Art.38. D.Lgs.626/94 Formazione ed addestramento.

1. Il datore di lavoro si assicura che:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
- b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del preposto per la violazione al comma 5-lettere b), d), e), h), l), n) e q) punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 90 comma 1a.

Uso dei dispositivi di protezione individuale**Art.43. D.Lgs. 626/94 Obblighi del datore di lavoro.**

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) *effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;*
 - b) *individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;*
 - c) *valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);*
 - d) *aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.*
2. *Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:*
- a) *entità del rischio;*
 - b) *frequenza dell'esposizione al rischio;*
 - c) *caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;*
 - d) *prestazioni del DPI.*
3. *Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.*
4. *Il datore di lavoro:*
- a) *mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;*
 - b) *provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;*
 - c) *fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;*
 - d) *destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;*
 - e) *informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;*
 - f) *rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;*
 - g) *assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.*
5. *In ogni caso l'addestramento è indispensabile:*
- a) *per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (45), appartenga alla terza categoria;*
 - b) *per i dispositivi di protezione dell'udito.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 3, 4-lettere a), b), d) e g) e 5, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;

- a carico del preposto per la violazione al comma 4-lettere c), e) ed f) punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Per la violazione agli altri commi si applica la procedura di diffida.

Art.48. D.Lgs. 626/94 Obblighi dei datori di lavoro.

1. *Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.*
2. *Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.*
3. *Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.*
4. *Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:*
 - a) *valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;*
 - b) *adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;*
 - c) *sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 90 comma 1a.

Movimentazione manuale dei carichi

Art.49. D.Lgs. 626/94 Informazione e formazione.

1. *Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:*
 - a) *il peso di un carico;*
 - b) *il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;*

c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 2, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89 comma 2b;
- a carico del preposto per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Uso di attrezzature munite di videoterminali

Art.52. D.Lgs.626/94 Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;*
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;*
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.*

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 2, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del preposto per la violazione al comma 2, punita con la sanzione dell'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 90 comma 1a.

Per la violazione al comma 1 si applica la procedura di diffida.

Art.56. D.Lgs. 626/94 Informazione e formazione.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;*
- b) le modalità di svolgimento dell'attività;*
- c) la protezione degli occhi e della vista.*

2. *Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.*
3. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 2, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,65 ai sensi dell'art. 89 comma 2a;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89 comma 2b;
- a carico del preposto per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Per la violazione al comma 1 si applica la procedura di diffida.

Art. 57. D.Lgs. 626/94 Consultazione e partecipazione.

1. *Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 89 comma 2b;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a un mese o con l'ammenda da euro 154,93 a euro 516,45 ai sensi dell'art. 90 comma 1b.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.

Art.8 del D.P.R. 547/55

1. *Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.*

2. *Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.*
3. *Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.*
4. *Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.*
5. *Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.*
6. *Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.*
7. *Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.*
8. *Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.*
9. *I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.*
10. *I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.*
11. *Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.

Art.11 del D.P.R. 547/55

1. *I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.*
2. *Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.*
3. *I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.*
4. *Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.*
5. *Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.*

6. *I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.*
7. *Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:*
 - a) *sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;*
 - b) *non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;*
 - c) *possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;*
 - d) *non possono scivolare o cadere.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Schermi paraschegge

Art.12 del D.P.R. 547/55

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Scale fisse a gradini

Art. 16 del D.P.R. 547/55

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Scale fisse a pioli

Art. 17 del D.P.R. 547/55

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Scale semplici portatili

Art. 18 del D.P.R. 547/55

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.

Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;*
- b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.*

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Parapetto normale

Art. 26 del D.P.R. 547/55

Agli effetti del presente decreto è considerato «normale» un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

- a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;*
- b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;*

- c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
- d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

È considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani

Art. 27 del D.P.R. 547/55

Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 1,50.

Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l'esterno.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,66 ai sensi dell'art. 389 comma a.

Scariche Atmosferiche

Art. 39 del D.P.R. 547/55

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Protezione e sicurezza delle macchine

Art. 41 del D.P.R. 547/55

Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Manovellismi

Art. 43 del D.P.R. 547/55

Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.

La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili e salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;

Protezione in caso di rottura di macchine

Art. 45 del D.P.R. 547/55

Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza.

Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza

Art. 47 del D.P.R. 547/55

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c;
- a carico del preposto per la violazione ai commi 2 e 3, punita con la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 391 comma a;
- a carico del lavoratore per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 154,94 a euro 774,69 ai sensi dell'art. 392 comma a;
- a carico del lavoratore la violazione al comma 3, punita con la sanzione dell'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103,29 a euro 413,17 ai sensi dell'art. 392 comma b.

Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto

Art. 48 del D.P.R. 547/55

È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Divieto di operazioni di riparazione ed altro su organi in moto

Art. 49 del D.P.R. 547/55

È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Organi ed elementi per la trasmissione del moto

Art. 55 del D.P.R. 547/55

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Alberi, cinghie e funi di trasmissione

Art. 56 del D.P.R. 547/55

Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a tale altezza.

La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:

- a) disti, in senso orizzontale, almeno m 0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;*
- b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.*

Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può costituire pericolo.

Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Cinghie e funi di trasmissione

Art. 56 del D.P.R. 547/55

Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.

Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Ingranaggi

Art. 59 del D.P.R. 547/55

Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.

Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.

In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona dentata.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Montaggio e smontaggio delle cinghie

Art. 62 del D.P.R. 547/55

Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a personale esperto.

È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi montacinghie.

L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al secondo sia non minore di 80.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine

Art. 68 del D.P.R. 547/55

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Apertura di alimentazione e di scarico delle macchine

Art. 73 del D.P.R. 547/55

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.

La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,66 ai sensi dell'art. 389 comma a.

Protezione contro le proiezioni di materiali

Art. 75 del D.P.R. 547/55

Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Organi di messa in moto delle macchine

Art. 76 del D.P.R. 547/55

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.

Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito ad un tempestivo movimento di questa.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Mole abrasive – Cuffie di protezione

Art. 89 del D.P.R. 547/55

Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.

Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.

In deroga a quanto disposto a secondo comma dell'art. 45, le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Protezione contro le schegge

Art. 92 del D.P.R. 547/55

Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Macchine di sollevamento – gru, carriponte, ecc.

Per quanto concerne i mezzi di sollevamento, presenti soprattutto nelle cave di pietra ornamentale, gli articoli a cui fare riferimento quando si effettua una verifica, sono quelli che vanno dall'art. 168 all'art. 193 del D.P.R. 547/55; si riportano di seguito quelli che necessitano di un più approfondito controllo.

Indicazione della portata

Art. 171 del D.P.R. 547/55

Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.

Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Ganci

Art. 172 del D.P.R. 547/55

I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi, di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice**Art. 174 del D.P.R. 547/55**

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Dispositivi di segnalazione**Art. 175 del D.P.R. 547/55**

I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Organo di avvolgimento delle funi o catene**Art. 176 del D.P.R. 547/55**

Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:

- a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fine della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico corsa);*
- b) La fuoriuscita delle funi o catene dalle sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento. Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Rapporto tra diametro delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento

Art. 178 del D.P.R. 547/55

I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Coefficiente di sicurezza per funi e catene

Art. 179 del D.P.R. 547/55

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale

Art. 190 del D.P.R. 547/55

Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Arresto automatico del carro

Art. 191 del D.P.R. 547/55

Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Verifica periodica - gru ed apparecchi di sollevamento

Art. 194 del D.P.R. 547/55

Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Spazio sottostante ai trasportatori – nastri

Art. 214 del D.P.R. 547/55

Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Difese terminali dei binari

Art. 216 del D.P.R. 547/55

Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Collegamenti elettrici a terra

Art. 271 del D.P.R. 547/55

Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.

Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.

Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.

(Per le caratteristiche che devono avere gli impianti di messa a terra vedi gli art.li da 324 a 327)

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

Art. 2 del D.P.R. 462/2001

La messa in esercizio degli impianti elettrici messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPELS ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

Verifiche a campione

Art. 3 del D.P.R. 462/2001

L'ISPELS effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

I due articoli sopra riportati, sono stati inseriti in questo contesto in quanto modificano quanto indicato dal D.P.R. 547/55 sull'argomento.

Protezione contro sovratensioni e sovraccarico

Art. 284 del D.P.R. 547/55

Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori, trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro, l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi equivalenti.

Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Art. 285 del D.P.R. 547/55

I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di intensità tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive.

Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto, l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di corrente mediante altri idonei dispositivi.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Interruttori generali

Art. 288 del D.P.R. 547/55

Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Schema dell'impianto

Art. 337 del D.P.R. 547/55

Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 389 comma c.

Manutenzione

Art. 374 del D.P.R. 547/55

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Art. 375 del D.P.R. 547/55

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisorie, tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza.

I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi.

Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori addettivi che delle altre persone.

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 2582,28 ai sensi dell'art. 389 comma b.

Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n 277

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Valutazione del rischi rumore

Art. 40 del D.Lgs 277/91

1. *Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6.*
2. *Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI.*
3. *La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.*
4. *I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati.*
5. *Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.*
6. *Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.*
7. *I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3..*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi da 1 a 5, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5164,56 a euro 25822,84 ai sensi dell'art. 50 comma 1a;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 6, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1539,27 a euro 7746,85 ai sensi dell'art. 50 comma 1b;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 7, punita con la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 3098,74 ai sensi dell'art. 50 comma 1c;

- a carico del preposto per la violazione ai commi da 1 a 5, punita con la sanzione dell'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032,92 a euro 5164,56 ai sensi dell'art. 51 comma 1a;
- a carico del preposto per la violazione ai commi 6 e 7, punita con la sanzione dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1549,37 ai sensi dell'art. 51 comma 1b.

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 41 del D.Lgs 277/91

1. *Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.*
2. *Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.*
3. *Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5164,56 a euro 25822,84 ai sensi dell'art. 50 1a;
- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 2 e 3, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1539,27 a euro 7746,85 ai sensi dell'art. 50 comma 1b;
- a carico del preposto per la violazione al comma 1, punita con la sanzione dell'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032,92 a euro 5164,56 ai sensi dell'art. 51 comma 1a;
- a carico del preposto per la violazione ai commi 2 e 3, punita con la sanzione dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1549,37 ai sensi dell'art. 51 comma 1b.

Rumori - Informazione e formazione

Art. 42 del D.Lgs 277/91

1. *Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:*
 - a) *rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;*
 - b) *le misure adottate in applicazione delle presenti norme;*
 - c) *le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;*

- d) *la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;*
- e) *il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente;*
- f) *i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40.*
2. *Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:*
- a) *l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;*
- b) *l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1539,27 a euro 7746,85 ai sensi dell'art. 50 comma 1b;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1549,37 ai sensi dell'art. 51 comma 1b.

Uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito

Art. 43 del D.Lgs 277/91

1. *Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.*
2. *I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.*
3. *I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.*
4. *Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.*
5. *Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve avviarsi con mezzi appropriati;*
6. *I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione ai commi 1, 2, 3 e 5, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5164,56 a euro 25822,84 ai sensi dell'art. 50 comma 1a;

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al comma 6, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1539,27 a euro 7746,85 ai sensi dell'art. 50 comma 1b;
- a carico del preposto per la violazione ai commi 1, 2, 3 e 5, punita con la sanzione dell'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032,92 a euro 5164,56 ai sensi dell'art. 51 comma 1a;
- a carico del preposto per la violazione al comma 6, punita con la sanzione dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1549,37 ai sensi dell'art. 51 comma 1b;
- a carico del lavoratore per la violazione al comma 4, punita con la sanzione dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 20,58 a euro 1032,91 ai sensi dell'art. 52 comma 1a.

Controllo sanitario- esame audiometrico

Art. 44 del D.Lgs 277/91

1. *I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.*
2. *Detto controllo comprende:*
 - a) *una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;*
 - b) *visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.*
3. *La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48.*
4. *Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.*
5. *Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.*
6. *Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.*
7. *L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1539,27 a euro 7746,85 ai sensi dell'art. 50 comma 1b;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032,92 a euro 5164,56 ai sensi dell'art. 51 comma 1a;
- a carico del medico competente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 516,45 a euro 3098,74 ai sensi dell'art. 53 comma 1a.

Superamento dei valori limite di esposizione al rumore

Art. 45 del D.Lgs 277/91

1. *Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5164,56 a euro 25822,84 ai sensi dell'art. 50 comma 1a;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032,92 a euro 5164,56 ai sensi dell'art. 51 comma 1a.

Registrazione dell'esposizione dei lavoratori

Art. 49 del D.Lgs 277/91

1. *I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).*
2. *Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.*
3. *Il datore di lavoro:*
 - a) *consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;*
 - b) *consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;*
 - c) *comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;*

- d) *consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;*
- e) *richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;*
- f) *comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).*

4. *I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.*

Si applica la procedura ai sensi del D.Lgs 758/94:

- a carico del datore di lavoro e dirigente per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1539,27 a euro 7746,85 ai sensi dell'art. 50 comma 1b;
- a carico del preposto per la violazione al presente articolo, punita con la sanzione dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1549,37 ai sensi dell'art. 51 comma 1b;
- a carico del medico competente per la violazione al comma 3, punita con la sanzione dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 258,22 a euro 1549,37 ai sensi dell'art. 53 comma 1b.